



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 121

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 20 marzo 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	67
2 ^a - Giustizia	»	79
3 ^a - Affari esteri	»	88
4 ^a - Difesa	»	93
5 ^a - Bilancio	»	96
6 ^a - Finanze e tesoro	»	100
7 ^a - Istruzione	»	101
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	111
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	121
11 ^a - Lavoro	»	123
12 ^a - Igiene e sanità	»	128

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa) (*)	<i>Pag.</i>	6
7 ^a (Istruzione) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	»	24

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	<i>Pag.</i>	65
--	-------------	----

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa) Riunite verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 121° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 marzo 2007.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	131
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	143
Per la semplificazione della legislazione	»	144

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	146
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	»	148

Sottocommissioni permanenti

<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	152
<i>3^a - Affari esteri - Pareri</i>	»	153
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	154
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	»	157
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	158

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	159
-------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	178
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 20 marzo 2007

39ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 12,10.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 1-bis, nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e comunica che sono state depositate due memorie, una per conto dell'avvocato Roberto Marraffa e una per conto del signor Carlo Lancella.

La Giunta ascolta quindi ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il professor Antonio MARZANO.

Congedato il professor Marzano, si apre una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori MANZIONE, DI LELLO FINUOLI, il presidente PASTORE e i senatori MALAN, CASSON e CARRARA.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,55.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

Martedì 20 marzo 2007

18^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 4^a Commissione*
DE GREGORIO*Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.**La seduta inizia alle ore 11,05.***SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il senatore PERA (FI) rileva l'opportunità che il Governo riferisca quanto prima al Senato sulla vicenda che ha condotto alla liberazione del giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, palesando forti perplessità sul presunto scambio tra l'ostaggio italiano e cinque talebani, evidenziato dagli organi di stampa. Si riferisce altresì ad alcune affermazioni del Segretario DS, on. Fassino, in ordine all'opportunità di coinvolgere nella futura Conferenza di pace rappresentanti talebani: qualora fosse confermato lo scambio di ostaggi e nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni fossero state parte della trattativa per la liberazione del giornalista, ne deriverebbe a suo avviso un implicito mutamento della politica estera italiana, soprattutto in ordine alla missione militare in Afghanistan e, anche attese le cautele al riguardo espresse da altri *leaders* europei, tra cui il cancelliere tedesco, sarebbe in gioco la stessa collocazione dell'Italia nel quadro internazionale ed in seno alla NATO. Un esplicito chiarimento da parte del Governo sarebbe dunque a suo avviso decisivo per determinare l'orientamento dei parlamentari sul decreto-legge n. 4, all'esame delle Commissioni riunite. Invita quindi il Presidente ad attivare gli opportuni contatti presso la Presidenza del Senato.

Si associa a tale richiesta il senatore SELVA (AN).

Il presidente DE GREGORIO condivide l'esigenza che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla vicenda, anche in considerazione della evidente connessione con il decreto-legge n. 4. Nell'esprimere soddisfazione per l'avvenuta liberazione dell'ostaggio italiano, si riserva dunque, d'intesa con il Presidente Dini, di trasmettere tale richiesta al Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1381) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che in tale precedente seduta si è esaurita la discussione generale. Dà quindi lettura dei pareri finora pervenuti, avvertendo che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RAMPONI (AN) illustra le proposte di modifica a sua firma. In particolare, rileva che l'emendamento 1.1 è volto a incrementare le spese di rifinanziamento per la missione in Afghanistan, in Libano e in Sudan, segnalando l'inadeguatezza dello stanziamento previsto nel decreto-legge a fronteggiare le esigenze di ricostruzione. Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 presentano la stessa *ratio* ispiratrice dell'1.1, ma intervengono limitatamente a ciascuna operazione militare.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.5, teso a sopprimere una norma a suo avviso non solo inutile, ma foriera di confusione, dà conto delle ragioni sottese all'emendamento 1.13, caldeggiando un notevole incremento delle somme a disposizione dei comandanti dei contingenti militari per interventi urgenti in Libano, anche alla luce di quanto evidenziato ad una delegazione delle due Commissioni da parte delle autorità militari incontrate nel corso di una recente visita al contingente UNIFIL. Quanto all'emendamento 1.14, rileva che l'introduzione del comma 8-ter consente alle Commissioni parlamentari competenti di acquisire informazioni adeguate e tempestive sui risultati delle attività di sensibilizzazione e formazione svolte a vantaggio della popolazione. Tale informativa, autorevolmente fornita dal Ministro degli affari esteri due volte all'anno, consentirebbe infatti di decidere con un maggior grado di consapevolezza sulla destinazione di notevoli risorse economiche. Illustra quindi l'emendamento 2.1, volto a sopprimere il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, in base al quale il Ministro degli affari esteri riferisce entro il 31 dicembre di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sulle attività svolte dai militari italiani in Iraq. Poiché l'obbligo di comunicazione da parte del Ministro degli esteri deve riguardare la missione nella sua inte-

rezza, egli propone, con l'emendamento 2.4, di inserire l'obbligo di comunicazione al termine dell'articolo 2, senza prevedere alcun riferimento all'Iraq.

Dà infine brevemente conto dell'emendamento 3.7, nonché degli emendamenti 7.1 e 7.2, anch'essi volti ad un incremento degli stanziamenti.

Il senatore MANTICA (AN) comunica preliminarmente alle Commissioni riunite di aver presentato, per l'esame in Assemblea, un ordine del giorno che impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi internazionali opportune al fine di risolvere la drammatica situazione dei cittadini libanesi detenuti nelle carceri siriane; ciò anche in considerazione della recente risoluzione 1559 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella quale è espressa la chiara volontà di attivare tutti gli opportuni strumenti per la liberazione dei detenuti. Auspica dunque che altri senatori ne condividano le finalità e vi aggiungano la propria firma. Dà quindi conto degli emendamenti 1.6, finalizzato alla lotta al traffico di droga, e 1.9, volto ad inserire una norma in base alla quale l'attestazione della eventuale assenza di adeguate professionalità presenti *in loco* per incarichi temporanei di consulenza o per lo svolgimento di altre attività sia formalizzata da una dichiarazione scritta dell'Ambasciatore italiano, onde evitare un'eccessiva discrezionalità e conseguenti possibili abusi. Dopo una breve illustrazione delle proposte di modifica 1.10, 1.11, 1.12 e 2.3, dà ragione dell'emendamento 3.3, volto a semestralizzare l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione in Libano, anche in considerazione dell'esigenza di un controllo politico del quale gli organi parlamentari non possono essere troppo a lungo privati. Sollecita infine che il rappresentante del Governo venga dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti a riferire a scadenze determinate, relazionando su temi specifici, in modo che nessuna delle aree che vedono un forte impegno sul piano internazionale risulti pretermessa.

Il senatore DIVINA (LNP), premesso che i suoi emendamenti muovono dalla considerazione di una inadeguatezza delle risorse e dei mezzi economici stanziati per la partecipazione italiana agli interventi militari, inadeguati a suo avviso rispetto alle più elementari esigenze di sicurezza, comunica di aver al riguardo ricevuto da parte di alcuni militari informazioni molto preoccupanti, in riferimento alle quali chiede al Governo di voler riferire al più presto.

Illustra quindi l'emendamento 1.7 che introduce, al comma 3 dell'articolo 1, un espresso richiamo alla necessità che i soggetti chiamati a costituire gli organismi specializzati siano in possesso dei requisiti necessari di idoneità per poter accedere ai contributi dello Stato, e che tali requisiti siano certificati ufficialmente e adeguatamente documentati.

Dopo una breve illustrazione dell'emendamento 1.8, teso a sopprimere la norma in base alla quale gli incarichi e i contratti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono affidati ad organismi aventi, laddove

possibile, la nazionalità dei paesi in cui si svolgono gli interventi, passa agli emendamenti 2.2 e 5.1. Quest'ultimo in particolare, volto a estendere l'applicazione del codice militare di guerra al personale partecipante alle missioni, nasce dall'esigenza di tutelare al massimo, anche dal punto di vista legale, i militari italiani che, pur partecipando a missioni di pace, si muovono comunque su scenari di guerra. Sottoscrive quindi gli emendamenti 3.1, che illustra brevemente, 3.2 e 3.4.

Il senatore BERSELLI (AN), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Divina in merito all'emendamento 3.1 a firma del senatore Calderoli, volto a ridurre a sei mesi il periodo di rifinanziamento relativo a tutte le missioni internazionali, atteso che le risorse finanziarie complessivamente stanziare dal provvedimento in esame risulterebbero inadeguate, per la durata di un intero anno, rispetto agli impegni assunti con le missioni medesime, dà conto degli emendamenti 3.2 e 3.3, i quali si riferiscono alle missioni a suo avviso più significative, rispettivamente concernenti l'Afghanistan e il Libano. Tali proposte di modifica sono volte alla riduzione – da un anno a sei mesi – del periodo di durata del finanziamento, onde disporre, a parità di spesa, di un ammontare maggiore di risorse, alla luce dei compiti che l'Italia è chiamata a svolgere nei suddetti teatri. A suo avviso, ciò consentirebbe peraltro, quanto alla missione in Libano, di avviare una più approfondita riflessione, in occasione dell'esame sul prossimo rinnovo, sul concreto andamento delle operazioni del contingente italiano ivi dislocato, consentendo per altro verso, quanto alla missione in Afghanistan, la possibilità di valutare le condizioni e i presupposti di un'eventuale prosecuzione dell'intervento militare alla luce delle prospettive della Conferenza di pace che il Governo si appresta a promuovere.

Gli emendamenti a firma del senatore Cossiga sono dati per illustrati.

La senatrice BURANI PROCACCINI (FI) manifesta piena condivisione in ordine alla proposta 1.12, preannunciando la presentazione per l'esame dell'Assemblea di un emendamento, ovvero di un ordine del giorno consimile, volto ad incidere direttamente sulla definizione delle finalità della Conferenza di pace, anche con riferimento al ruolo e alle condizioni delle donne, e stigmatizzando l'orientamento espresso da certa parte della maggioranza circa un possibile coinvolgimento diretto dei talebani nella conferenza medesima.

La senatrice VILLECCO CALIPARI (Ulivo), dopo aver ricordato che, in vista dell'esame in Assemblea, era stato predisposto un ordine del giorno che aveva trovato la piena condivisione delle senatrici di entrambi gli opposti schieramenti, esprime rammarico per il ritiro delle firme da parte delle senatrici di opposizione, rilevando altresì la ferma esigenza che la questione femminile nel contesto della situazione afgana non costi-

tuisca oggetto di sterili contrapposizioni politiche. Auspica pertanto il conseguimento di un accordo nel corso della discussione dell'Assemblea.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*), nel puntualizzare che è stato già formalizzato da parte dell'opposizione uno strumento di indirizzo di contenuto analogo a quello a firma delle senatrici di centro sinistra, non esclude in linea di principio la possibilità di convergere su un testo condiviso, rilevando tuttavia l'esigenza di una necessaria concertazione tra le forze politiche.

Replica brevemente la senatrice VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*), rilevando che l'auspicio di una possibile convergenza si colloca in una prospettiva di continuità con le intenzioni iniziali ed auspicando che questioni di una tale rilevanza e di interesse generale facciano premio sulle divisioni che contraddistinguono la politica interna.

Il presidente DE GREGORIO invita quindi i relatori ad esprimere il rispettivo parere sulle proposte emendative illustrate.

Il relatore per la 4^a Commissione ZANONE (*Ulivo*) rileva che la ristrettezza dei tempi per l'approvazione e l'imminente scadenza del termine di conversione del decreto-legge renderebbero difficoltoso, ove si pervenisse ad una eventuale modifica del testo da parte del Senato, un eventuale riesame della Camera dei deputati in tempi utili. Da ciò l'opportunità che il provvedimento in esame sia approvato nel medesimo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, fermo restando che talune questioni, tra le più rilevanti e meritevoli di attenzione, evidenziate nel corso dell'illustrazione delle proposte emendative, possano formare oggetto di specifici ordini del giorno.

Quanto al complesso degli emendamenti, rileva circa le proposte da 1.1 a 1.5 l'insussistenza delle ragioni avanzate dal senatore Ramponi, posto che nella precedente legge di rifinanziamento n. 247 del 2006 non erano previsti stanziamenti finanziari specificamente dedicati alla cooperazione.

Dissente il senatore RAMPONI (*AN*), incidentalmente puntualizzando come in tale provvedimento fosse, al contrario, previsto uno specifico stanziamento per interventi di cooperazione sia in Afghanistan che in Iraq.

Il relatore per la 4^a Commissione ZANONE (*Ulivo*), in replica al senatore Ramponi, dopo aver rilevato la mancanza nell'ambito della legge n. 247 del 2006, di un articolo dedicato organicamente al settore della cooperazione, si sofferma sull'emendamento 1.6, osservando come la lotta al narcotraffico trovi specifico riferimento nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 1 circa l'attività di Agenzie specializzate dell'ONU. Nell'evidenziare l'opportunità di trasformare l'emendamento 1.7, che richiama la normativa vigente in tema di cooperazione, in un ordine del

giorno, prospetta un'analoga possibilità circa l'emendamento 1.14. Dopo brevi considerazioni sull'emendamento 2.2, che richiama la legge vigente sulla cooperazione, e che forse potrebbe essere trasformato in ordine del giorno, si sofferma sull'emendamento 3.1, che concerne tutte le missioni internazionali, e sugli emendamenti 3.2 e 3.3, relativi ai contingenti militari impegnati rispettivamente in Afghanistan e Libano, osservando come la proposta di riduzione del termine annuale in semestrale comporterebbe il raddoppio della portata finanziaria del provvedimento in esame. Si sofferma quindi sugli emendamenti a firma del senatore Cossiga, più direttamente attinenti all'aspetto militare della missione in Afghanistan, evidenziando come la proposta 3.10 esproprierebbe la missione medesima della legittimazione di cui gode nell'ambito dell'Alleanza atlantica e del mandato delle Nazioni Unite. Dopo aver espresso avviso contrario in merito all'emendamento 3.11, in quanto pone vincoli all'attività del contingente italiano troppo restrittivi rispetto agli impegni assunti in sede internazionale, osserva come la proposta 3.12, diretta ad autorizzare l'uso delle armi solo per esigenze di autodifesa escluderebbe la tutela delle popolazioni sotto diretta protezione italiana. Quanto all'emendamento 3.13, che dispone la distruzione delle strutture militari al termine delle operazioni in Afghanistan, posto l'impegno del contingente italiano anche in attività di addestramento delle forze militari locali, rileva l'opportunità di preservarne l'integrità, mettendole a disposizione del Governo legittimo una volta stabilizzatasi la situazione.

Rileva infine la propria contrarietà all'emendamento 5.1 volto ad introdurre l'applicazione del Codice penale militare di guerra, osservando come tale proposta non sia idonea a disciplinare le condotte dei militari nell'ambito delle missioni in Libano e in Afghanistan in relazione ai contenuti e agli obiettivi delle missioni medesime.

Preannunciando pertanto il proprio avviso contrario su tutti i restanti emendamenti, si rimette al relatore per la 3^a Commissione Tonini per lo svolgimento di considerazioni integrative.

Il relatore per la 3^a Commissione TONINI (*Aut*), associandosi a quanto espresso dal relatore per la 4^a Commissione Zanone ed evidenziando come il Senato rimanga nella pienezza della sua sovranità nonostante la ristrettezza dei tempi per l'approvazione del provvedimento in esame, si sofferma sul complesso delle proposte a firma del senatore Ramponi, dirette ad operare un sostanziale aumento degli stanziamenti, rilevando tuttavia come, rispetto al provvedimento di rinnovo della scorsa tornata, l'impegno finanziario, alla luce del prolungamento del termine semestrale dell'autorizzazione di spesa alla durata di un anno, risulti complessivamente più che raddoppiato. Circa il profilo più strettamente politico che attiene al citato allungamento dei tempi di vigenza del decreto, osserva come questo, lungi dal costituire un motivo di rarefazione del confronto politico tra il Governo ed il Parlamento, deve al contrario offrire l'occasione per avviare una riflessione più approfondita – al pari di quanto testè espresso dal senatore Mantica – sugli aspetti sostanziali di ciascuna

delle missioni, nell'ambito di specifiche procedure informative, soprattutto con riferimento alle missioni che non sono più oggetto di particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica. Alla luce di questa prospettiva, propone pertanto di trasformare in ordine del giorno gli emendamenti concernenti l'impegno del Governo a riferire in ordine allo stato di avanzamento delle missioni, allo scopo di avviare una specifica informativa su ogni teatro, esigenza peraltro spesso richiamata anche dal senatore Andreotti. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore PERA (*FI*) interviene incidentalmente osservando come le considerazioni circa la ristrettezza dei tempi per l'approvazione del provvedimento in esame, espresse da entrambi i relatori, non siano idonee a costituire motivo di contrarietà su tutti gli emendamenti, posto che tale valutazione dovrebbe originare da un apprezzamento nel merito relativo agli stessi e non limitarsi alla constatazione di un mero elemento di fatto. In questo quadro, sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti delle ragioni e delle argomentazioni dell'opposizione, anche mediante l'accoglimento delle proposte emendative ritenute in linea di principio condivisibili.

Il senatore RAMPONI (*AN*) interviene per precisare che le proposte emendative a sua firma rispondono ad una duplice esigenza: valorizzare, da un lato, le attività di cooperazione e sviluppo nei confronti delle popolazioni locali; collocarsi, per altro verso, in linea con il prolungamento temporale delle relative missioni, attraverso l'autorizzazione di una maggiore spesa per la realizzazione di interventi di cooperazione rispetto a quanto previsto rispettivamente per l'Afghanistan e il Sudan, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 247 del 2006, nonché per lo svolgimento di attività umanitarie in Libano, ai sensi del decreto legge n. 253 del 2006.

Il relatore per la 3^a Commissione TONINI (*Aut*), in replica alle osservazioni del senatore Ramponi, dà conto dell'incremento relativo all'impegno finanziario circa le attività di cooperazione in Afghanistan, passate da 17.500.000 euro per il secondo semestre 2006 a 40.000.000 di euro per tutto l'anno 2007.

Il senatore RAMPONI (*AN*), nel prendere atto dell'intervenuto incremento quanto alle attività umanitarie in Afghanistan, fa tuttavia osservare come, circa gli stanziamenti destinati al Libano, a fronte della definizione della durata annuale del relativo finanziamento, non si sia operato un auspicabile incremento delle risorse.

Il senatore DIVINA (*LNP*), in risposta all'auspicata trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti ritenuti in linea di principio condivisibili, come l'1.7, segnala la diversità della forza coercitiva di uno strumento di indirizzo rispetto ad una modifica al testo. Ove emergesse un

orientamento condiviso, non vi sarebbe peraltro difficoltà di sorta per una celere approvazione da parte della Camera dei deputati in terza lettura.

Il vice ministro INTINI, quanto agli emendamenti presentati al provvedimento in titolo, esprime parere conforme ai relatori, osservando altresì come il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisca esso stesso il risultato di un accordo tra tutte le forze politiche su rilievi di analogo tenore emersi nel corso del dibattito in quella sede.

Il senatore ANTONIONE (*FI*) chiede chiarimenti al Governo in relazione ad una richiesta che aveva specificamente avanzato nel corso della seduta delle Commissioni riunite del 14 marzo scorso, concernente l'eventuale ricorso da parte del Governo allo strumento della fiducia parlamentare.

Il relatore per la 3^a Commissione TONINI (*Aut*) osserva che il Governo si è già espresso al riguardo in sede di replica alla discussione generale nella seduta del 15 marzo scorso.

Il presidente DE GREGORIO (*Misto-Inm*) propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna delle Commissioni riunite convocata oggi, alle ore 20,30.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1381**Art. 1****1.1**

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «la spesa di euro» fino alla parola: «Sudan» con le seguenti: «la spesa di euro 50.000.000 per l'Afghanistan, euro 50.000.000 per il Libano ed euro 10.000.000 per il Sudan».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

1.2

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, sostituire la cifra: «40.000.000» con la seguente: «50.000.000».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

1.3

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, sostituire la cifra: «30.000.000» con la seguente: «50.000.000».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

1.4

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, sostituire la cifra: «5.500.000» con la seguente: «10.000.000».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

1.5

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Detti interventi» fino a: «della popolazione».

1.6

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al secondo periodo, dopo le parole: «tra l'altro», inserire le seguenti: «alla lotta al narcotraffico di droga e alla distruzione delle coltivazioni e delle produzioni di oppio.».

1.7

DIVINA, FRUSCIO

Al comma 3, dopo le parole: «organismi specializzati» inserire le seguenti: «di comprovata fama ed in possesso dei requisiti di idoneità per accedere ai contributi dello Stato di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.».

1.8

DIVINA, FRUSCIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «gli incarichi e i contratti di cui al presente comma» fino a: «professionalità richieste».

1.9

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'esclusione della disponibilità in ambito locale delle professionalità richieste, di cui al comma 3, è attestata e formalizzata da una dichiarazione scritta dell'ambasciatore italiano competente, inviata al Ministro degli affari esteri e di cui è fatta menzione nel dispositivo di assegnazione dell'incarico».

1.10

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 6-bis, dopo le parole: «governo italiano», aggiungere le seguenti: «con la partecipazione di soggetti riconosciuti come interlocutori dal legittimo governo di Kabul».

1.11

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 6-ter, dopo le parole: «dei diritti umani» inserire le seguenti: «e della libertà di culto».

1.12

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 6-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La conferenza ha la finalità di contrastare il tasso di analfabetismo, fermo all'85 per cento della popolazione femminile; di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; di contrastare le violenze domestiche; di assicurare il rispetto delle norme vigenti in tema di matrimonio disapplicate da pratiche religiose che incentivano la vendita di giovanissime spose; di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare, nell'ambito delle risorse stanziato dalla presente legge, una parte dei fondi all'attuazione di programmi e progetti volti ad assistere e tutelare le donne, socialmente e legalmente, nell'ambito di una incisiva azione in favore del miglioramento della condizione femminile, elemento essenziale di una forte e compiuta democratizzazione».

1.13

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il limite di euro 1.000.000 in Libano» con le seguenti: «entro il limite di euro 5.000.000 in Libano».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

1.14

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Il Ministro degli affari esteri riferisce a giugno e a dicembre di ogni anno alle Commissioni competenti sulla situazione, sui risultati, sulle prospettive delle attività disposte dal presente articolo».

Art. 2.**2.1**

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Sopprimere il comma 2-bis.

2.2

DIVINA, FRUSCIO

Al comma 5, dopo le parole: «organismi specializzati» inserire le seguenti: «di comprovata fama ed in possesso dei requisiti di idoneità per accedere ai contributi dello Stato di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.3

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'esclusione della disponibilità in ambito locale delle professionalità richieste, di cui al comma 5, è attestata e formalizzata da una dichiarazione scritta dell'ambasciatore italiano competente, inviata al Ministro degli affari esteri e di cui è fatta menzione nel dispositivo di assegnazione dell'incarico».

2.4

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:

«14-ter. Il Ministro degli affari esteri riferisce entro il 31 dicembre di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, sui risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo».

Art. 3**3.1**

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2007» con le seguenti: «fino al 30 giugno 2007»;

al comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 13, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 17, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007»;

al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «30 giugno 2007».

3.2

BERSELLI, RAMPONI, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

3.3

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 agosto, data di scadenza della missione Unifil».

3.4

BERSELLI, RAMPONI, DIVINA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

3.5

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».

3.6

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 2, aggiungere, alla fine: «La partecipazione di personale italiano alla missione ISAF è altresì autorizzata dal 10 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2011, nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano in sede NATO. Per il finanziamento delle spese connesse a tale partecipazione a partire dal 10 gennaio 2008, il Governo predispone apposita copertura finanziaria in sede di manovra di bilancio».

3.7

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 17-bis, dopo le parole: «30 giugno 2007» aggiungere le seguenti: «e il 31 dicembre 2007».

3.8

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 17-bis, dopo la parola: «riferiscono» aggiungere la parola: «mensilmente».

3.9

STORACE, MATTEOLI, MANTICA, RAMPONI

Al comma 17-bis, aggiungere alla fine le parole: «e sulla destinazione dei fondi impegnati in attività di carattere non militare. Informano altresì sulle valutazioni riguardo la necessità di aumentare o meno i contingenti militari impegnati in ciascuna missione, con particolare riguardo all'Afghanistan, in coerenza con le determinazioni da assumere in sede ONU, NATO e UE».

3.10

COSSIGA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Il comando e il controllo operativo delle unità militari italiane di cui al comma 2, sia terrestri che aeree, anche dell'Arma dei carabinieri, dislocate in Afghanistan, è esercitato in via esclusiva dal Governo della Repubblica tramite la catena di comando costituita dal Ministro della difesa, dal Capo di Stato Maggiore della difesa e il Comandante del Comando operativo interforze, escluso ogni comando e controllo operativo di comandi della North Atlantic Treaty Organisation, diretti o delegati e comandi di unità militari di altri paesi dislocati nello stesso teatro operativo. Parimenti il comando militare italiano locale non può trasmettere a qualunque comando o unità di contingenti militari di altri paesi alcuna informazione di carattere politico e militare senza l'espressa e preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore della difesa».

3.11

COSSIGA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le unità militari italiane di cui al comma 2 sono impiegate esclusivamente in attività umanitarie e di assistenza alla ricostruzione, attività che debbono essere svolte solo portando armi individuali di difesa».

3.12

COSSIGA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Se strettamente necessario e nei soli limiti dell'indispensabile, le unità militari italiane di cui al comma 2 sono autorizzate anche all'uso delle armi di reparto esclusivamente per autodifesa propria, del proprio materiale o delle proprie installazioni o infrastrutture, o delle rappresentanze ufficiali italiane nonché a tutela del personale civile italiano inviato dal Governo e delle organizzazioni non governative italiane, senza mai diritto di inseguimento».

3.13

COSSIGA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In caso di ripiegamento dall'Afghanistan, anche in attuazione di piani di sgombero unilaterali, le unità militari italiane di cui al comma 2 provvederanno alla distruzione di tutte le installazioni e infrastrutture militari che possano essere suscettibili di utilizzazione militare o di polizia da parte di chiunque, nonché di tutti i veicoli, aeromobili e armamenti che si ritenga di non ritrasferire in Italia».

Art. 5**5.1**

DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale militare partecipante alle missioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applica il Codice penale militare di guerra».

Art. 7**7.1**

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1 sostituire la cifra: «1.050,550» con la seguente: «1.089,050».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

7.2

RAMPONI, MATTEOLI, MANTICA

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «1.000 milioni» con la seguente: «1.038,500 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante incremento del 10 per cento sull'accisa dei tabacchi.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)****8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)**

Martedì 20 marzo 2007

6^a Seduta

Presidenza della Presidente della 7^a Commissione
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vimercati e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(239) MAZZARELLO ed altri. – *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio*

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, allegati al presente resoconto.

Il senatore STIFFONI (LNP) dà per illustrate le proposte presentate.

Il senatore BUTTI (AN) rinuncia ad illustrare le proprie proposte emendative, ricordando solo che esse sono essenzialmente dirette a conse-

guire tre obiettivi: risolvere il problema della concorrenza sulle piattaforme; garantire maggiore attenzione all'emittenza locale e destinare una parte delle risorse riservate alla mutualità non solo al settore del calcio ma allo sport in generale.

Il senatore PROCACCI (*Ulivo*) illustra la *ratio* dei propri emendamenti, volti in primo luogo a consentire alle televisioni locali di partecipare agli eventi sportivi direttamente o in regime di sublicenza. Più in generale, sottolinea lo scopo di assicurare il diritto all'informazione, in un regime caratterizzato da pluralismo e pari dignità degli operatori.

Il senatore MARCONI (*UDC*) si richiama a quanto già espresso dal senatore Fantola in discussione generale, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.39, interamente sostitutivo della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1.

Rileva altresì l'incongruenza di attribuire al Governo un periodo estremamente lungo entro il quale poter apportare, in più riprese, eventuali correttivi ai decreti legislativi attuativi della legge di delega. Raccomanda pertanto l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore SCALERA (*Ulivo*), illustra gli emendamenti presentati congiuntamente al relatore per l'8^a Commissione, senatore Mazzarello, che tengono conto di molte osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite. In particolare, si sofferma sull'esigenza di assicurare un adeguato sfruttamento dei diritti secondari, con specifico riferimento agli eventi rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari. Ciò, nel rispetto del principio dello «spacchettamento», che resta un punto di riferimento prezioso anche a livello internazionale.

Ribadisce altresì l'esigenza di restituire alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quella centralità di sistema che è andata appannandosi negli ultimi anni.

Illustra inoltre l'ordine del giorno n. 7, con il quale si invita il Governo a non penalizzare i contratti definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori con minore peso negoziale, atteso che proprio nelle audizioni è emerso come alcune contrattazioni avvengano in ritardo solo perché i relativi diritti sono messi in vendita dopo quelli delle società maggiori.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) illustra gli emendamenti presentati congiuntamente al senatore Pecoraro Scanio, sottolineando che essi intendono, da un lato, disciplinare in modo più soddisfacente la gestione dei diritti televisivi e, dall'altro, destinare una parte delle risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli stadi.

Il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) dà per illustrati i propri emendamenti soffermandosi in particolare sull'esigenza di aumentare la competi-

zione nell'ambito della medesima piattaforma e fra piattaforme diverse, eventualmente intervenendo sulla norma che prevede l'obbligo di licenza per gli operatori.

Il senatore GRILLO (*FI*) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) espone sinteticamente gli obiettivi che intende perseguire con le proprie proposte emendative: evitare posizioni monopoliste; garantire maggiore attenzione all'emittenza locale onde favorire la fruizione da parte del consumatore a livello territoriale; salvaguardare i possessori di diritti già acquisiti.

La PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa all'espressione del parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore SCALERA (*Ulivo*), esprime anzitutto parere contrario sugli ordini del giorno da n. 1 a n. 6, sollecitando invece il Governo ad accogliere gli ordini del giorno nn. 7 e 8, fra loro identici.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.63, 1.22, 1.10, 1.1, 1.2, 1.11, 1.52, 1.53, 1.23, 1.3, 1.50, 1.24, 1.4, 1.54, 1.25, 1.17, 1.26, 1.27, 1.40, 1.49, 1.41, 1.60, 1.58, 1.46, 1.28, 1.16, 1.81, 1.55, 1.44, 1.82, 1.57, 1.56, 1.83, 1.47, 1.45, 1.96, 1.14, 1.37, 1.64, 1.74, 1.29, 1.48, 1.19, 1.38, 1.65, 1.97, 1.7, 1.15, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.18, 1.13, 1.21, 1.51, 1.12, 1.20, 1.90, 1.61, 1.8, 1.92, 1.42, 1.93, 1.91, 1.43, 1.31, 1.62 e 1.59.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.34, 1.69, 1.94 (di cui si riserva tuttavia di proporre una riformulazione), 1.32, 1.35 (di cui si riserva tuttavia di proporre una riformulazione), 1.39, 1.95, 1.72, 1.36, 1.30, 1.76, 1.78, 1.87 e 1.33. Con riferimento all'emendamento 1.94 osserva peraltro che esso recepisce gli emendamenti 1.40 e 1.41.

Quanto all'emendamento 1.79 (a sua firma), si impegna a presentare una riformulazione, augurandosi che essa venga accolta anche dai presentatori dell'emendamento 1.80 (di identico testo), a cui rivolge un invito in tal senso.

Il sottosegretario LOLLI esprime un parere conforme a quello del relatore Scalera, manifestando nel contempo un orientamento favorevole sugli emendamenti presentati dai due relatori (e sulle analoghe proposte emendative dei senatori Paolo Brutti ed altri), ad eccezione dell'emendamento 1.73 (identico all'1.74), su cui il parere è invece contrario.

Osserva inoltre che molti degli emendamenti su cui il parere è stato favorevole assorbono, nella sostanza, numerose altre proposte emendative, che risultano pertanto di fatto recepite.

Si associa il sottosegretario VIMERCATI, sottolineando ad esempio come l'emendamento 1.39 del senatore Marconi, su cui il parere del relatore Scalerà e del Governo è stato favorevole, di fatto assorbe molte altre proposte che si muovevano nella medesima direzione. Ritiene quindi che il Governo abbia mantenuto fede all'impegno assunto con tutte le forze politiche di rispondere positivamente alla richiesta di dialogo su punti qualificanti. In particolare esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta presso il Senato in ordine ad un profilo su cui invece alla Camera dei deputati non era stato possibile registrare convergenza.

Il senatore BUTTI (AN) esprime sconcerto per le parole del Sottosegretario. Nonostante le dichiarazioni di apertura della maggioranza da un lato, e le pesanti critiche mosse al provvedimento nel corso delle audizioni dall'altro, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso infatti parere contrario su praticamente tutti gli emendamenti dell'opposizione. In particolare, il Gruppo di Alleanza Nazionale non registra alcun parere positivo sugli emendamenti presentati. Al contrario, talune componenti anche minori della maggioranza registrano il parere positivo su tutti i loro emendamenti. Si tratta di un atteggiamento che dimostra, a suo giudizio, una chiusura assoluta e preconcepita nei confronti dell'opposizione, dalla quale Alleanza Nazionale trarrà motivo di modificare il proprio atteggiamento nel prosieguo dei lavori.

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), tiene a precisare che il lavoro svolto dalla maggioranza e dal Governo ha tenuto nel debito conto le proposte dell'opposizione, molte delle quali sono state accolte nella sostanza, in quanto recepite da altri emendamenti. Si augura pertanto che prosiegua quel proficuo clima di collaborazione finora registrato ed in tal senso manifesta la piena disponibilità dei relatori e del Governo a migliorare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

G/1269/1/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento spor-

tivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

G/1269/2/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizioni sportive,

impegnano il Governo:

a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

G/1269/3/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

G/1269/4/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolare modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

valutato che il calcio fornisce elevati livelli di *audience*, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

visto che la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione via rete cellulare,

dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

impegnano il Governo:

ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

G/1269/5/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

impegnano il Governo:

ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

G/1269/6/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di

integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

G/1269/7/7 e 8

I RELATORI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei principi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

impegnano il Governo:

affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi definiti immediatamente

dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

G/1269/8/7 e 8

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei principi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

impegnano il Governo:

affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

Art. 1

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di se-

rie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti *broadcaster*. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota di cui alla lettera b) del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera c) del medesimo comma 6;

c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera d) del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera e) del medesimo comma 6.

8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

Art. 1-bis. – 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

2. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente:
«Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti

di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

1.63

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1. – 1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e l'insostituibile funzione sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e fattore di aggregazione sociale.

2. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle Leghe calcio, quali soggetti organizzatori.

3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

4. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 2 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 3.

5. I soggetti partecipanti alle competizioni sportive mantengono la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.

6. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, procede alla gestione delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui ai commi 2 e 4, ispirandosi ai seguenti criteri:

a) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota *procapite* uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

b) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico.

7. Ferma restando l'autonomia della Lega nell'attività di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2 e 4, la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento e la percentuale di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 non può essere inferiore al 5 per cento.

8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il CONI è autorizzato a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui ai commi 6 e 7.

Art. 1-*bis*. 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente:
«Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

1.22

PROCACCI, MASSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

1.1

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

1.2

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché entro dodici mesi» fino alla fine del comma.

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1».

1.52

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI da alimentarsi con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive, allo scopo di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale;».

1.53

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI al fine di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale, che si alimenta con una quota non inferiore al 5 per cento

dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive;».

1.66

I RELATORI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

1.34

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

1.67

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata e in via esclusiva da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

1.23

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dei diritti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «a livello nazionale».

1.3

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la possibilità di acquisire diritti per singoli eventi ove il titolare non sia in condizione di svolgere il servizio».

1.68

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

1.69

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

1.50

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad assicurare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i singoli eventi trasmessi dagli acquirenti primari».

1.24

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alter-

nativa con quanto previsto alla lettera e), commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive;».

1.4

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non danneggi il titolare dei diritti di trasmissione».

1.54

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, sostituire le lettere g) ed h) con la seguente:

«g) gestione da parte della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:

1) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota *pro capite* uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

2) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico;».

1.25

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

3-ter. I pacchetti di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma *3-bis* autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via *pay-tv* un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma *3-bis* possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

3-sexies. I diritti di cui al comma *3-quinquies* non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da a) ad i) del comma *3-bis* ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

1.70

I RELATORI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in via esclusiva e in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i

singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorrandoli in uno o più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

1.26

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «in particolare attraverso la commercializzazione obbligatoria dei suddetti diritti alle emittenti locali contestualmente a quella relativa alle reti nazionali di qualsiasi piattaforma e a prescindere dai bacini di utenza».

1.94

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza tra tutti gli operatori della comunicazione e tra diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti;».

1.27

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

1.32

BARBATO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori della comunicazione» inserire le seguenti: «, senza discriminazione tra le diverse piatta-

forme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti,».

1.40

TREMATERRA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento» con le seguenti: «in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza del mercato».

1.49

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole. «titolo abilitativo», inserire le seguenti: «comprese le emittenti televisive locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo,».

1.35

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per procedere» inserire le seguenti: «poi obbligatoriamente e».

1.39

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione, vigilanza e limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti al fine, tra l'altro, di meglio tutelare gli in-

teressi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;».

1.95

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche per singola piattaforma, con previsione degli sviluppi tecnologici del settore, prevedendo un ruolo di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da impedire il formarsi di posizioni dominanti;».

1.41

TREMATERA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti;».

1.60

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui alla presente legge, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti

dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

1.58

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

1.46

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

1.28

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma» inserire le seguenti: «nonché sul mercato locale».

1.16

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma», inserire le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore al fine di prevenire posizioni monopolistiche e».

1.81

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in

cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.55

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.44

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.82

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.57

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.56

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «, ove possibile,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli

eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

1.83

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.47

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.45

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.96

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, sul mercato nazionale, prevedendo:

1) modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

2) il divieto per gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativi per una specifica piattaforma ad acquistare diritti relativi ad altre diverse piattaforme per le quali non siano in possesso del medesimo titolo e il divieto da parte degli stessi di sublicenziare i diritti acquisiti;».

1.71

I RELATORI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

1.72

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.».

1.37

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

1.64

BARBATO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

1.36

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza» con le seguenti: «i diritti acquisiti, di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, nonché anche attraverso obblighi a carico degli operatori di comunicazione, acquirenti dei diritti di cui al comma 1, di licenziare, se a ciò autorizzati espressamente dai titolari dei predetti diritti, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli altri operatori della comunicazione, anche di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati all'effettiva fruizione dei prodotti medesimi».

1.73

I RELATORI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

1.74

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

1.29

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali».

1.48

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti con le emittenti locali».

1.30

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «nonché di tutte le emittenti locali,» sopprimere le parole: «limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo».

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

1.75

I RELATORI

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

1.76

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

1.38

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.65

BARBATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.97

BRUTTI Paolo

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo misure specifiche di sostegno alla concorrenza e tra esse il divieto di esclusiva per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.77

I RELATORI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» *con le seguenti:* «non superiore ai tre anni».

1.78

BRUTTI Paolo, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» *con le seguenti:* «non superiore ai tre anni».

1.7

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di tre anni».

1.15

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

1.84

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

1.85

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di norma triennale».

1.86

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) determinazione, da parte delle Leghe competenti, della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, in base ai seguenti criteri:

1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;

2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;

3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;

4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive, secondo valutazioni di merito».

1.87

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «a tutti i partecipanti» con le seguenti: «a tutte le società partecipanti». Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «tra i partecipanti» con le seguenti: «tra le società partecipanti».

1.88

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola: «prevalente».

1.89

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «comunque non superiore al 40 per cento».

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

1.51

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «delle risorse a fini di mutualità generale del sistema» con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, da destinarsi in particolare al sostegno del calcio dilettantistico e all'incentivazione del settore giovanile».

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) i criteri della ripartizione di cui alla lettera i) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico- calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del sistema giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».

1.79

I RELATORI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

1.80

BRUTTI PAOLO, CAPELLI, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PALERMO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

1.33

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi».

1.90

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge» con le seguenti: «sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1».

1.61

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

1.8

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) tutti i contratti in essere restano validi fino alla loro scadenza».

1.92

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «periodo transitorio» inserire le seguenti: «attraverso norme da determinare in accordo con il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva».

1.42

TREMATERA

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: «regolare» con le seguenti: «fare salvi».

1.93

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «eventi sportivi di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «di evitare il sorgere di eventuali contenziosi».

1.91

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole da: «distinguendo tra i contratti» fino alla fine della lettera.

1.43

TREMATERA

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «31 maggio 2006» con le seguenti: «31 agosto 2006».

1.31

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

1.62

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Conseguentemente all'emendamento 1.61, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di regolare i diritti e le aspettative derivanti da contratti aventi a oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione della presente legge, i contratti stipulati in data anteriore al 31 maggio 2006 e con scadenza entro il 10 luglio 2008 non subiscono modifiche fino alla scadenza.

2. Tutti gli altri contratti devono essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza entro il 10 luglio 2008».

1.59

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: "e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale";

b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

''Art. 12. - (*Controllo sulle società sportive*). – 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.

3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 12-bis. - (*Autorità di controllo sulle società sportive*). – 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata ''Autorità'', che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina.'';

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. - (*Liquidazione delle società*). – 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore''.

2. Le società sportive già quotate in borsa in virtù delle disposizioni di cui alla legge presente legge devono procedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione all'attuazione del presente articolo, adottando, in particolare, tutte le misure per la tutela dei diritti degli azionisti.

3. Al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il CONI è autorizzato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare un apposito regolamento''».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di soppressione del fine di lucro per le società sportive».

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 20 marzo 2007

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato

DINI

Interviene il presidente del Parlamento europeo Pötering, accompagnato dai vice presidenti del Parlamento europeo Mario Mauro, Luigi Cocilovo e Luisa Morgantini e dai dottori Klaus Welle, Antonio Preto, Jesus Gomez, Walter Doll e Silvia Pollini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

La Commissioni prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera, del presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering

Il presidente DINI introduce i lavori e dà la parola al presidente Hans-Gert Pöttering, che ringrazia per la sua partecipazione alla seduta odierna.

Il presidente del Parlamento europeo PÖTTERING svolge una relazione con riferimento ai contenuti della dichiarazione sul futuro dell'Unione europea che sarà adottata in occasione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il prossimo 25 marzo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore SELVA (*AN*), il deputato AZZOLINI (*FI*), il senatore Emilio COLOMBO (*Misto*), la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (*FI*), il senatore MANZELLA (*Ulivo*), presidente della 14^a Commissione, il deputato FARINA (*Ulivo*) ed i senatori ALLOCCA (*RC-SE*), COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*), BUTTIGLIONE (*UDC*) e PERA (*FI*).

Il presidente del Parlamento europeo PÖTTERING replica ai quesiti e alle osservazioni poste.

Il presidente DINI ringrazia il presidente Hans-Gert Pöttering per l'esauriente esposizione svolta e deputati e senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 marzo 2007

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

L'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva per la valutazione dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1411 (Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario) e, dalla prossima settimana, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1366 (Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi).

Si è convenuto, inoltre, di procedere a una nuova audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su libertà dell'informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona, sicurezza pubblica.

Infine si è deciso di anticipare alle ore 9, anziché alle ore 13, di giovedì 22 marzo la riunione del Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1003) *Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*

(5) *PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001*

(1139) *BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(1168) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale*

(1173) *Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali*

– e petizione n. 115 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1003, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto.

Il relatore PASTORE (*FI*) sottolinea che il disegno di legge n. 1003, fra tutte le iniziative in titolo, rappresenta in misura maggiore l'unità politica che si è determinata nel Paese contro il terrorismo. In particolare, la vicenda del rapimento e dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro e della sua scorta è particolarmente significativa e può essere considerata quale riferimento per la celebrazione di un giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Illustra quindi l'emendamento 1.2 che propone la data del 16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro come data per la celebrazione del Giorno della memoria, in luogo di quella prevista nel testo, il 9 maggio, anniversario dell'assassinio dello statista.

Dà conto anche degli emendamenti 1.5 e 1.3, di contenuto redazionale, e dell'emendamento 1.4 che sottolinea il fine a cui risponde l'intento di rinnovare e costruire una memoria storica e condivisa, cioè la difesa della libertà e della democrazia in Italia.

Il senatore GRASSI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 1.1, che indica per la celebrazione della Giornata della memoria la data del 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, che come confermano le audizioni dei familiari delle vittime del terrorismo, appare più significativa di quella indicata nel testo.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) sottolinea come sia difficile individuare una data più significativa delle altre per ricordare le vittime dei numerosi atti di terrorismo che si sono verificati in Italia. A suo avviso, la data del 16 marzo indicata dal relatore può raccogliere il consenso più ampio fra le forze politiche e può davvero assumere il significato della memoria di tutte le vittime del terrorismo.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ritiene che alcune date indicate dalle forze politiche per la celebrazione del Giorno della memoria potrebbero determinare divisioni. Il 16 marzo, invece, è una data che rappresenta l'unità dei partiti politici storici che insieme, sia pure con alcune distinzioni, condivisero le decisioni da assumere in occasione del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, un segnale della presa di coscienza diffusa circa la pericolosità del terrorismo e circa la necessità di sconfiggerlo.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), intervenendo nel dibattito, osserva che ciascuna delle proposte legislative in titolo risponde a motivazioni ideali profonde. Il complesso lavoro svolto dalla Commissione e gli incontri con i rappresentanti dei familiari delle vittime del terrorismo ha indotto a individuare il disegno di legge n. 1003 quale proposta su cui possono convergere tutti i partiti politici. Osserva che il suggerimento dei familiari delle vittime di indicare per il giorno della memoria la data del 12 dicembre è proposta di grande dignità e potrebbe tuttavia dare luogo a divisioni e a interpretazioni divergenti.

Auspica, pertanto, che la Commissione convenga con la proposta del relatore di indicare la data del rapimento dell'onorevole Moro e dell'uccisione degli uomini della sua scorta per la celebrazione della Giornata della memoria.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) ritiene che la data del 16 marzo abbia un alto valore simbolico, anche per le conseguenze che la vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro determinarono sui partiti politici storici e in particolare sulla Democrazia Cristiana. Tuttavia, a suo avviso, la celebrazione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo dovrebbe svolgersi con modalità articolate, da individuare d'intesa con i consigli regionali, per corrispondere alla sensibilità delle varie comunità colpite da eventi terroristici in tempi e luoghi distinti.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide la proposta del relatore di celebrare il Giorno della memoria il 16 marzo, anniversario di un evento che ha determinato una grande unità politica del Paese contro il terrorismo.

Il relatore PASTORE (*FI*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.1 in modo che la Commissione non debba esprimersi a favore o contro una particolare data, quella del 12 dicembre, a cui sono collegati

fatti e vicende rispetto alle quali vi è un'oggettiva divisione fra le forze politiche.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame per consentire un'ulteriore riflessione che consenta di convergere sull'indicazione di una data per la celebrazione del Giorno della memoria.

Si associa il senatore ZANDA (*Ulivo*).

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione è comunque in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.5 del relatore, formulato allo scopo di corrispondere al parere già reso sul disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1375) BIANCO e SINISI. – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.0.1, in quanto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, di contenuto prevalentemente redazionale. In particolare l'emendamento 1.4 propone una formulazione omogenea con le altre disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Invita a ritirare l'emendamento 1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni brevi gli ingressi per visite e per studio; in tal modo si penalizzerebbero, ad esempio, coloro che entrano nel territorio dello Stato per motivi di ricerca. Invita i proponenti a ritirare anche l'emendamento 1.2 e a riformulare l'emendamento 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: «, se ri-

chiesto». In tal modo si terrebbe conto delle giuste preoccupazioni dei proponenti di quella proposta, nel senso che qualora il visto sia concesso per un periodo inferiore ai 3 mesi, il soggiorno è ammesso per la durata del visto, altrimenti vale il termine del soggiorno breve.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime un parere conforme a quello del relatore e si associa al suo invito ai proponenti per una riformulazione dell'emendamento 1.3. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e considera opportuno anche specificare il riferimento al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286, che disciplina il caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) osserva che un riferimento specifico alla lettera *b*) dell'articolo 13, comma 2, potrebbe risultare non esaustivo. A suo avviso, è preferibile un riferimento generale all'espulsione amministrativa, come disciplinata dal medesimo articolo 13.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1 e ritira l'emendamento 1.2. Inoltre, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta e presenta l'emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario Marcella Lucidi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni è respinto l'emendamento 1.1 e sono accolti gli emendamenti 1.4, 1.3 (testo 2), 1.5 e 1.6. Successivamente è posto in votazione l'articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato. È poi approvato l'articolo 2.

Si passa, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SAPORITO (*AN*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

A nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto favorevole i senatori MAFFIOLI (*UDC*), SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) e GRASSI (*RC-SE*).

Il relatore SINISI (*Ulivo*) e il PRESIDENTE rivolgono un ringraziamento alla Commissione per l'approfondimento e la tempestività della discussione del disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, è posto in votazione ed è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI, rispondendo al senatore Saporito che aveva invitato il Governo a raccogliere i dati concernenti gli effetti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 97 del 2001, osserva che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego trova applicazione soltanto con riferimento ai procedimenti penali instaurati successivamente all'entrata in vigore di quella legge e che il disegno di legge in esame è volto proprio a ridurre la pena minima necessaria per dare corso all'estinzione automatica. Ricorda che, in ragione della lentezza della giustizia penale, la gran parte dei procedimenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 97 (6 aprile 2001) non si sono ancora conclusi e dunque è oggettivamente difficile reperire dati statistici probanti.

Fermo restando che sono in corso ulteriori approfondimenti e verifiche analitiche, annuncia il proposito del Governo di avviare, anche in base ai dati raccolti in attuazione dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, un costante e articolato monitoraggio per numero e per tipo dei procedimenti conclusi con la condanna dei dipendenti pubblici per delitti contro la pubblica amministrazione. Con riferimento all'obbligo di comunicazione delle sentenze di condanna o di applicazione della pena da parte delle cancellerie, rammenta che la relazione sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle amministrazioni dello Stato approvata dalla Corte dei conti ha evidenziato gravi carenze informative nei rapporti tra quelle cancellerie e gli uffici disciplinari delle amministrazioni pubbliche, auspicando in sostanza un intervento del legislatore.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) sottolinea l'importanza dell'articolo 4 al fine della comunicazione delle sentenze di condanna e delle decisioni idonee a incidere sul procedimento disciplinare. Richiama la finalità principale del provvedimento, volto a evitare che funzionari pubblici possano riassumere il proprio ufficio dopo una sentenza di condanna che segua il rito abbreviato, senza che l'amministrazione di pertinenza abbia potuto esercitare l'azione disciplinare.

A suo avviso, comunque, l'assenza di dati statistici non dovrebbe impedire il proseguimento dell'esame: infatti quelle disposizioni hanno la finalità di prevenire gravi lesioni dell'ordinamento.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita ai suoi quesiti. A suo giudizio, l'acquisizione di elementi informativi sulla reale diffusione del fenomeno della riassunzione di funzioni da parte dei pubblici dipendenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione è indispensabile per verificare la compatibilità delle norme in esame con il principio di cautela dell'azione disciplinare introdotto dal legislatore per soddisfare le esigenze di autotutela.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) precisa che il disegno di legge non intende incidere nel rapporto fra procedimento penale ordinario e azione disciplinare: si tratta di impedire gli effetti elusivi del processo disciplinare che derivano dall'utilizzo del rito abbreviato e dalla sentenza del patteggiamento.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI condivide l'esigenza di preservare gli strumenti di garanzia per i pubblici dipendenti, sottolineata dal senatore Saporito. Ricorda che oltre alla riduzione della pena minima a seguito della quale si determina l'automatica estinzione del rapporto, l'iniziativa in titolo appresta importanti strumenti per evitare tempi morti tra la sentenza di condanna e la trasmissione della notizia alla pubblica amministrazione, nonché per un'efficace azione di monitoraggio (sollecitata anche dal senatore Saporito), in base ai suggerimenti della stessa Corte dei conti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani mercoledì 21 marzo alle ore 15 e per giovedì 22 alle ore 11,30 è integrato, in sede consultiva, per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge n. 1411 (Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1003**Art. 1.****1.1**

GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La Repubblica riconosce il 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, quale "Giornata della memoria", al fine di ricordare tutte le vittime delle stragi e del terrorismo.».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da «9 maggio» sino a «Aldo Moro» con le seguenti: «16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro».

1.6

MALAN

Sostituire le parole «9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro» con le seguenti: «16 marzo, anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'assassinio dei cinque uomini della sua scorta».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono organizzate» con le seguenti: «sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da «nelle» a «nonché», e la parola «iniziative».

1.4

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella difesa della libertà e della democrazia in Italia».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1375**Art. 1.****1.1**

CALDEROLI, FRANCO Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per visite, affari, turismo e studio» con le seguenti: «per affari e turismo».

1.4SINISI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inferiore a tre mesi», con le seguenti: «non superiore a tre mesi».

1.2

CALDEROLI, FRANCO Paolo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto e ai cittadini comunitari».

1.3

CALDEROLI, FRANCO Paolo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto».

1.3 (testo 2)

CALDEROLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se richiesto».

1.5SINISI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «entro otto giorni dal suo ingresso», con le seguenti: «entro otto giorni dall'ingresso».

1.6SINISI, *relatore*

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sul territorio dello Stato», con le seguenti: «nel territorio dello Stato».

1.0.1

GASBARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro

sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione.

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle norme del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 20 marzo 2007

64^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1216) Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri

(324) BIONDI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura*

(789) BULGARELLI. – *Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale*

(895) PIANETTA. – *Introduzione del reato di tortura*

(954) IOVENE ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Intervenendo in sede di replica, il relatore, senatore BUCCICO (AN), ringrazia in primo luogo tutti gli oratori intervenuti, rilevando come la discussione abbia evidenziato una sostanziale convergenza di giudizio sulla maggior parte delle questioni importanti poste dai disegni di legge in titolo. Mentre infatti l'unica differenza di vedute di rilievo si è registrata in ordine alla qualificazione della tortura – vale a dire come reato comune, tesi che ha prevalso nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e che è stata sostenuta dai senatori D'ambrosio e Casson, ovvero

come reato proprio, che è stata invece la tesi della maggioranza della Commissione – si è registrato un consenso sostanziale sull'opportunità di inserire la nuova disciplina nell'ambito dei diritti contro la libertà morale, piuttosto che in quelli contro la vita e l'incolumità individuale.

Da questo punto di vista, quindi, la Commissione ha condiviso, nel suo complesso, l'impostazione adottata dal disegno di legge n. 1216, recante il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, mentre sotto altri motivi si sono ritenute preferibili le soluzioni proposte dai disegni di legge presentati al Senato, ed in particolare, dal disegno di legge n. 324.

Sulla base dunque di tali testi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito – fra le quali in particolare segnala quella del senatore Centaro, in ordine alla necessità di modulare le pene in modo da evitare che la morte conseguente a tortura sia punita meno gravemente dell'omicidio semplice – illustra una proposta di testo unificato.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Caruso fa presente che la Commissione per la riabilitazione delle vittime per la tortura di cui all'articolo 3 dovrebbe avere una funzione tecnico-liquidatoria rispetto ai risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, evidentemente sul presupposto di una pronuncia di condanna per il reato di tortura.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Casson, il sottosegretario SCOTTI precisa il Governo condivide la configurazione del reato di tortura come reato proprio.

Preso atto che la Commissione concorda di adottare come testo base il testo proposto dal relatore, il presidente SALVI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 28 marzo prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(18) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*

(62) *MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(472) *RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili*

(481) *SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà*

(589) *BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale*

(1208) *Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1224) *MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà*

(1225) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(1227) *RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili*

(1339) *Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il senatore PALMA (*FI*) dichiara preliminarmente che il suo intervento, non avendo la Commissione ancora scelto un testo base su cui lavorare, avrà ad oggetto esclusivamente il disegno di legge di iniziativa governativa.

L'oratore condivide la relazione svolta dal presidente Salvi, la quale ha ben saputo evidenziare i molteplici aspetti di criticità del disegno di legge, in particolare l'effetto deflagrante che la sua non auspicabile approvazione determinerebbe sul sistema civilistico in materia di famiglie e successioni.

Dopo aver preventivamente espresso la sua preoccupazione in ordine alla superficialità con cui il Governo pretende di disciplinare fattispecie ed istituti tra loro molto diversi, si interroga su chi abbia materialmente redatto il disegno di legge in titolo, dimostrando una ben scarsa conoscenza dell'ordinamento civilistico italiano ed un'approssimazione su cui occorrerebbe riflettere. Rileva altresì che le sue critiche non intendono inserirsi nella contrapposizione tra laici e cattolici, ma muovono da presupposti squisitamente giuridici attinenti, ai notevoli profili di contrasto con l'ordinamento costituzionale e con il sistema civilistico italiano.

In ordine all'articolo 1, l'oratore si sofferma sul concetto di «vincolo affettivo», che, per la prima volta nella legislazione italiana, è introdotto quale presupposto del fatto giuridico disciplinato dal disegno di legge. Al riguardo il senatore si interroga sul significato che tale espressione deve avere e sui suoi rapporti con gli istituti della parentela e della affinità, sui suoi contenuti, nonché sull'intensità del legame sentimentale che deve sussistere per potersi configurare – in capo ai conviventi – diritti ed obblighi reciproci.

Il senatore osserva quindi che, nonostante il maldestro tentativo di differenziare i diritti dei conviventi dalla famiglia, dall'articolo 1 si può evincere che, salvo l'obbligo reciproco di fedeltà, in capo ai conviventi sorgono i medesimi diritti e i medesimi doveri dei coniugi.

L'oratore si interroga quindi sulla modalità di cessazione della convivenza e quali siano gli effetti dell'eventuale opposizione di uno dei conviventi alla cessazione del rapporto. Si chiede quindi cosa debba intendersi per coabitazione e, in particolare, se la coabitazione presuppone la materialità del vivere insieme ovvero se sia sufficiente una coabitazione morale, peraltro di assai ardua configurazione, potendo i due conviventi vivere separati, come parrebbe di intuire da quanto previsto dall'articolo

9, comma 1, del disegno di legge, nel quale si rinvia ad una legislazione che favorisca il ricongiungimento della coppia.

Il senatore si domanda inoltre se dalla dichiarazione di convivenza cessi o meno l'obbligazione alimentare e di mantenimento disposta dal giudice, a carico dell'*ex* coniuge di uno dei conviventi.

Appare al riguardo assai preoccupante l'ambiguità, ben evidenziata dal presidente Salvi nella sua relazione, in ordine alla fattispecie da cui discendono i diritti e i doveri reciproci, in particolare se essa sia un fatto giuridico, un atto ovvero un negozio e se, in quest'ultimo caso, si debba parlare di negozio recettizio o non recettizio. Ad avviso dell'oratore infatti, nell'ipotesi in cui a generare diritti e doveri sia il fatto giuridico della convivenza e del reciproco vincolo affettivo, vi sarebbe il rischio di porre in essere una legislazione profondamente illiberale che, per favorire alcuni, costringa la vita di altri entro una regolamentazione dalla quale questi volevano rimanere estranei. I diritti e gli interessi di coloro che desiderano non regolamentare la loro unione sarebbero infatti considerati subvalenti rispetto ai diritti di coloro che, per motivi ideologici, la maggioranza di Governo vuole tutelare.

Sempre in riferimento all'articolo 1 l'oratore rileva che, fra le cause di esclusione, non è presente l'ipotesi di convivenza tra fratello e sorella. Ciò, oltre a costituire un'*absurdum* dal punto di vista civilistico, dal momento che consentirebbe tra fratello e sorella una situazione che di fatto produce gli stessi effetti del matrimonio, ha ricadute notevoli sul piano penalistico: la certificazione della convivenza fra fratelli crea infatti notevoli problemi in ordine all'elemento del pubblico scandalo, che costituisce il presupposto in base al quale l'ordinamento punisce l'incesto.

Quanto all'articolo 2, l'oratore si interroga su cosa debba intendersi con l'espressione «per analogia disciplina prevista da altri ordinamenti», condividendo altresì i dubbi, avanzati dal presidente Salvi, sulla costituzionalità della norma contenuta alla lettera c) del comma 1, la quale esclude l'applicazione del disegno di legge in titolo ai soggetti legati da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune.

Dopo aver espresso perplessità sulle sanzioni penali previste, l'oratore evidenzia, quanto all'articolo 4, l'incongruo rinvio alla disciplina delle singole strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private, che determina tra l'altro una notevole disparità di trattamento inevitabilmente prodotta dalla discrezionalità concessa alle strutture sanitarie in ordine alla regolazione del diritto di accesso del convivente.

Quanto alla disciplina dell'articolo 5, l'oratore richiama le osservazioni svolte dal presidente Salvi in riferimento alla legge sui trapianti rilevando però la differenza tra quanto previsto nel disegno di legge in titolo e quanto invece disciplinato nella normativa sui trapianti. In quest'ultima ipotesi infatti il convivente non è titolare di un diritto di successione, mentre, nel disegno di legge governativo, il convivente, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, acquisisce il diritto alla successione legittima dopo nove anni di convivenza. In virtù del combinato disposto dell'articolo 5

e dell'articolo 11 si determina quindi, ad avviso dell'oratore, un conflitto di interessi in capo al convivente chiamato a decidere in materia di salute, dal momento che la sua decisione potrebbe essere condizionata dall'avvenuta o mancata maturazione del diritto a succedere. Non è disciplinata inoltre l'ipotesi in cui siano presenti figli maggiorenni e quale decisione prevalga in caso di contrasto fra la volontà di questi ultimi e quella del convivente.

In ordine al riconoscimento del permesso di soggiorno in capo al cittadino extracomunitario convivente con un cittadino italiano, l'oratore esprime la sua critica radicale al tentativo demagogico di introdurre surrettiziamente uno strumento che consente a immigrati irregolari di regolarizzare con estrema facilità la loro situazione in frode alla legge.

Quanto alla normativa in materia di agevolazioni e tutela in ambito lavorativo, pur condividendo l'istanza sociale che la giustifica, l'oratore ritiene che essa presenti notevoli profili di incompatibilità con la normativa e i diritti del coniuge, la cui tutela previdenziale discende dalla particolare funzione sociale che la famiglia riveste all'interno della società e che giustifica interventi legislativi tesi ad agevolare l'unità della stessa.

In ordine all'articolo 10, relativa ai trattamenti previdenziali e pensionistici da attribuire al convivente, l'oratore, oltre a condividere quanto affermato dal presidente Salvi sul carattere ottativo di tale disposizione, rileva che la *ratio* della pensione di reversibilità deriva dalla necessità di tutelare il nucleo familiare anche in caso di morte di uno dei due coniugi, soprattutto in ragione della funzione educativa che la famiglia svolge. Al riguardo l'oratore paventa il rischio che, in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, si introducano istituti volti a privilegiare il convivente rispetto ai figli.

In riferimento ai diritti successori, introdotti all'articolo 11, l'oratore esprime la sua contrarietà ad una normativa che consente al convivente, trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, di concorrere per una quota considerevole, sostanzialmente equiparabile a quella del coniuge. Il senatore si interroga inoltre sul titolo che legittima la successione del fratello convivente ovvero se, nel caso di approvazione del disegno di legge, il fratello convivente abbia paradossalmente titolo a succedere due volte, in quanto fratello e in quanto convivente.

In ordine al diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso dei mobili che la corredano, l'oratore paventa il rischio che il convivente possa, esercitando il suo diritto d'uso e in assenza di una specifica norma di tutela, escludere dalla casa i figli del convivente defunto.

Quanto all'obbligo alimentare previsto all'articolo 12, l'oratore si sofferma sul riconoscimento, in capo al convivente che versa in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, della precedenza sugli altri obbligati in ordine al diritto agli alimenti, determinandosi, in questo modo, una cancellazione, per il fatto solo della convivenza, di diritti in capo a soggetti che, in virtù di pregressi vincoli parentali o coniugali, ne erano titolari.

In conclusione, l'oratore mette in luce l'ipocrisia del Governo che avrebbe fatto meglio a esplicitare il suo vero intento: quello di costituire un istituto paramatrimoniale che soddisfacesse le esigenze di quanti desiderano un riconoscimento pubblico della loro unione, non potendo accedere all'istituto matrimoniale.

Dopo aver ribadito l'effetto devastante che l'approvazione del disegno di legge in titolo determina sulla normativa civilistica, soprattutto in materia di famiglia e di successioni, osserva che il disegno di legge sembra non prendere in considerazione i rilevanti effetti sulla normativa penale, in particolare su tutti quei reati per i quali l'esistenza di un rapporto di convivenza costituisce un elemento oggettivo di integrazione positiva della fattispecie, ovvero una causa di esclusione.

Rispondendo ad una domanda del senatore D'Ambrosio, il senatore Palma conclude affermando di non essere pregiudizialmente contrario a regolamentare le unioni civili, ma di non essere comunque disposto ad approvare una normativa che le equipari al matrimonio sotto il profilo dei diritti successori, di quelli previdenziali e delle obbligazioni alimentari.

Il senatore BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*) rileva preliminarmente che l'esame in Commissione non deve tenere conto esclusivamente del disegno di legge del Governo, ma deve complessivamente riguardare tutti i disegni di legge presentati, dai quali auspicabilmente – al termine della discussione generale – un Comitato ristretto potrà trarre un testo base che tenga conto dei rilievi avanzati nel corso del dibattito.

L'oratore rileva quindi che il dibattito sul riconoscimento dei diritti alle unioni civili rischia di scontrarsi con il pregiudizio di coloro che ritengono la famiglia cosiddetta naturale un limite invalicabile ed indiscutibile con il conseguente pericolo di una degenerazione ideologica che può compromettere qualsiasi serena considerazione storica, sociale e costituzionale. Dopo aver ribadito che oggetto della discussione non è il confronto fra le diverse convinzioni culturali e religiose in materia di famiglia, quanto piuttosto l'esigenza di colmare un *deficit* di diritti in capo a determinati soggetti, l'oratore osserva che sull'articolo 29 della Costituzione è in corso da tempo un articolato dibattito incentrato in particolare sul significato dell'aggettivo «naturale» attribuito alla società familiare.

Richiamando le osservazioni di sociologi, antropologi, storici e costituzionalisti, l'oratore ritiene che la famiglia sia una società naturale nel senso che appartiene ai bisogni umani fondamentali imprescindibili, legati alla socialità dell'uomo, alla sua riproduzione e alla sua affettività. Inteso in tal senso, l'articolo 29 della Costituzione, rimandando ad un concetto destrutturato di famiglia, garantirebbe il diritto di ogni soggetto ad individuare la fisionomia del proprio nucleo familiare, senza che nessuno – tanto meno lo Stato – sia tenuto a giudicarne le forme organizzative e i caratteri.

La stessa nozione di consanguineità deve essere intesa in senso metaforico essendo essa un prodotto socio culturale che muta a seconda delle coordinate storiche e geografiche.

Dopo aver messo in discussione la pretesa naturalità della famiglia tradizionale, l'oratore osserva che i costituenti, con l'articolo 29, vollero più semplicemente impedire allo Stato di intervenire, con leggi ordinarie, per minare i diritti della famiglia e per disconoscerne l'inviolabile autonomia, ma non pretesero che diritti analoghi a quelli riconosciuti alla famiglia tradizionale fossero negati ad altre unioni non fondate sul matrimonio.

Occorre quindi, ad avviso dell'oratore, un'applicazione evolutiva della Costituzione, aprendo una riflessione su nuovi istituti giuridici in grado di rispondere alla molteplicità dei legami famigliari e affettivi prodotti dal pluralismo sociale. L'oratore rileva come il dispositivo famigliare classico, fondato sul legame di sangue, sia servito innanzitutto come strategie di controllo della natalità e che quindi il concetto di famiglia naturale non preesista al diritto ma sia il frutto della convergenza di costruzioni giuridiche e sociali, tradizioni culturali e principi religiosi. Rilevando inoltre che la famiglia naturale è spesso teatro di conflitti dilanianti e dagli esiti esiziali, l'oratore osserva che i diritti della famiglia naturale non devono essere pregiudicati ma che questo istituto non può più essere considerato come l'unico vincolo riconosciuto come sede giuridica dal quale far discendere diritti e doveri reciproci. Ciò infatti costituirebbe, a suo avviso, una grave lesione dei più elementari diritti democratici. Compito del legislatore deve essere invece quello di recepire sul piano legislativo ciò che la società produce in tema di rapporti affettivi e di solidarietà tra le persone, regolamentando i sodalizi che scaturiscono da tali rapporti in termini di diritti civili, sociali e patrimoniali. Considerando che la legislazione già da tempo non recepisce la famiglia in senso univoco, il senatore invita a far breccia nel muro che impedisce di discutere in termini non ideologici una questione che interessa molti cittadini ai quali occorre garantire uguali opportunità di accesso ai diritti fondamentali che ogni democrazia deve essere in grado di prevedere per tutti, e a tale proposito si dichiara fin da ora pronto a confrontarsi con tutte le proposte, a cominciare dal disegno di legge n. 589 del senatore Biondi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARUSO (AN) chiede al sottosegretario Scotti di fornire alla Commissione informazioni in merito alla relazione del sottosegretario Manconi sugli effetti che il provvedimento di indulto ha prodotto. In particolare chiede chi abbia commissionato lo studio, quanto sia costato e a quale capitolo delle spese di giustizia sia stato imputato.

Il sottosegretario SCOTTI si riserva di rispondere in una seduta successiva dopo aver acquisito adeguate informazioni in merito.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 1216, 324, 789, 895 e 954**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla o di fare una pressione su di essa o su una terza persona, ovvero per qualsiasi altro motivo fondato di discriminarla, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dalla condotta di cui al primo comma derivi una lesione grave o gravissima. Se ne deriva la morte la pena non può essere inferiore a trenta anni.

Alla stessa pena di cui ai commi primo e secondo soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime dei reati di tortura, per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

3. È istituita presso il Ministero della giustizia la commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 20 marzo 2007

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (n. 70)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Esame e rinvio)

Il relatore MANTICA (AN) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 180 del 1992 prevede che, al fine di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, si effettuino interventi da realizzare sia attraverso la fornitura di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri con finalità di tutela della pace e della sicurezza internazionale, nonché di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Nel successivo comma 2 si prevede che le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale, di cui al comma 1, siano indicati in un elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo comma 2 consente comunque al Ministero degli affari esteri interventi in deroga, in presenza di circostanze particolari.

Lo schema di decreto in esame è volto pertanto ad aggiornare l'elenco predetto. Al riguardo, posto che il provvedimento, a differenza di quanto avvenuto in occasione della presentazione al Parlamento dei corrispondenti atti precedenti, non è corredato della relazione introduttiva che

generalmente illustra le variazioni proposte, segnala che, rispetto all' analogo schema precedente (Atto del Governo n. 573 presentato nella XIV legislatura, il 5 dicembre 2005), risultano espunti gli organismi dell'Unione europea e della PESC. Tale scelta è presumibilmente ascrivibile, come emerso nel corso dei lavori della Commissione omologa della Camera, che ha esaminato l'atto in titolo lo scorso 8 marzo, al fatto che a tali istituzioni l'Italia contribuisce sulla base di altre imputazioni di spesa. Nell'atto in esame sono invece stati inseriti i seguenti nuovi enti: IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni); Community of Democracies; Centro Internazionale per la Transizione Democratica (ICDT); SADC (Comunità per lo Sviluppo dell'Africa Meridionale); COMESA (Mercato Comune per l'Africa Centro-Meridionale); Segretariato Virtuale dell'Asia-Europe Meeting (ASEM); Centro Regionale del Sud Est Asiatico contro il Terrorismo (SEARCCT); Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC); Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT); Fondazione Mediterraneo ONLUS di Napoli; Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO); ONG «Non c'è pace senza giustizia» (NPWJ).

Al riguardo ricorda che nella seduta dello scorso 13 marzo ha chiesto di acquisire dal Governo della documentazione circa i caratteri e le finalità dei soggetti con riferimento ai quali si propone di integrare l'elenco dei beneficiari della citata legge n. 180 del 1992. La documentazione pervenuta non appare tuttavia idonea a comprendere i criteri sulla base dei quali si propone l'integrazione del suddetto elenco.

Se alcuni degli enti indicati, infatti, costituiscono organizzazioni internazionali a carattere regionale, come la SADC e la COMESA, e altri sembrano assumere un ruolo di rilievo nella lotta al terrorismo internazionale – come il SEARCCT, il JCLEC e il CAERT – e pertanto rivestono un carattere assolutamente omogeneo con le organizzazioni già ricomprese nel precedente elenco di cui alla legge n. 180 del 1992, altri soggetti sembrano invece costituire organizzazioni non governative o centri di studio e ricerca di cui occorrerebbe eventualmente valutare l'inclusione nella tabella degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi ammessi al contributo dello Stato, di competenza del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

La citata documentazione trasmessa dal Governo, non fornisce inoltre indicazioni sull'attività svolta, l'organizzazione e gli organismi dirigenti dei suddetti enti, come sarebbe invece opportuno, soprattutto per quei soggetti meno noti che non costituiscono organizzazioni internazionali.

Il presidente DINI conviene con il relatore che il raddoppio degli enti ammessi ai contributi della legge n. 180 del 1990 – su cui il Governo ha peraltro presentato, come richiesto, della documentazione lo scorso 15 marzo – richiederebbe una verifica più puntuale delle risorse finanziarie disponibili e della congruità delle stesse rispetto all'incremento dei beneficiari che viene proposto. A tale proposito segnala anche che, nel parere favorevole espresso lo scorso 8 marzo, la Commissione affari esteri della

Camera ha formulato delle significative osservazioni con riferimento alla garanzia che l'accrescimento del numero degli enti destinatari non avvenga a detrimento di una ripartizione delle risorse prioritariamente dettata dall'efficacia degli interventi, alla valorizzazione del contributo alle organizzazioni regionali, con particolare riguardo alla sfera dei diritti umani ed alle aree critiche in cui la presenza italiana può rivelarsi più incisiva, al raccordo di ogni intervento con l'azione al riguardo promossa nel rispettivo ambito dall'Unione europea e alla configurazione di meccanismi di verifica dei risultati dei contributi erogati, procedendo con maggiore celerità a riferirne al Parlamento.

Il senatore MORSELLI (*AN*) sottolinea l'esigenza di acquisire elementi di dettaglio sui contributi già ripartiti.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) conviene con le osservazioni espresse dall'altro ramo del Parlamento e sottolinea l'esigenza di acquisire le informazioni necessarie per valutare se le risorse disponibili siano compatibili con l'accrescimento dell'elenco dei beneficiari – alcuni dei quali appaiono peraltro virtuali – nonché sui criteri adottati per definire i requisiti di ammissibilità ai suddetti benefici e sulle priorità che si ritiene di seguire nell'erogazione dei contributi.

Il senatore PIANETTA (*DC-PRI-IND-MPA*), a fronte del significativo incremento degli enti ammessi ai benefici della legge n. 180 del 1992, condivide le sollecitazioni del relatore e di altri senatori intervenuti nel dibattito ad acquisire elementi di chiarimento sui criteri adottati dal Governo per la scelta dei soggetti e sull'attività svolta da questi ultimi. Propone pertanto di approfondire adeguatamente l'esame del provvedimento in una successiva seduta al fine di consentire al Parlamento di essere posto in condizione di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari.

Il senatore MENARDI (*AN*) conviene con le sollecitazioni già emerse in ordine all'esigenza che il Parlamento acquisisca maggiori informazioni sull'attività posta in essere dai soggetti inclusi nell'elenco e sulla ripartizione dei contributi già erogati.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*) rileva il carattere insoddisfacente della documentazione già fornita, che non consente di avere contezza sull'attività realmente svolta dai soggetti inseriti nello schema di decreto e sui motivi dell'ampliamento dei beneficiari, e conviene con la richiesta di acquisire ulteriori elementi di informazione, con riferimento anche ai dati relativi all'entità delle risorse disponibili e alla ripartizione dei contributi già erogati.

Il senatore ANTONIONE (*FI*) esprime stupore per il fatto che, mentre è in atto un processo di contenimento della spesa pubblica e di razio-

nalizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri, che potrebbe portare anche alla soppressione di talune ambasciate e consolati, viene incrementato l'elenco dei soggetti ammessi ai contributi della legge n. 180 del 1992. Al riguardo sottolinea l'esigenza che il Governo illustri quali benefici derivino alla politica estera italiana dalle suddette erogazioni, valutando se non sia opportuno ripensare la proposta, a prescindere dalle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, astenendosi dall'incremento del numero dei soggetti beneficiari dei suddetti contributi.

Il senatore MELE (*Ulivo*) prende atto positivamente che il Governo ha già fornito i chiarimenti inizialmente richiesti e, pur ritenendo eccessiva una posizione pregiudizialmente ostile nei confronti di un ampliamento dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, condivide tuttavia l'esigenza di acquisire ulteriori informazioni sulla logica seguita per definire l'elenco in esame.

Il presidente DINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, sottolinea come sia molto sentita dalla Commissione l'esigenza di acquisire dei chiarimenti sui contributi erogati e sui benefici derivanti alla politica estera italiana dal sostegno arrecato a enti e organizzazioni oggetto del provvedimento in esame.

Rileva tuttavia che oggi scade il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo e domanda al Governo se, oltre a fornire gli elementi di informazione richiesti, sia disponibile ad una proroga del termine per l'espressione del suddetto parere.

Il sottosegretario DI SANTO, preso atto della richiesta, sostanzialmente unanime, di acquisire ulteriori elementi di informazione e chiarimento sugli enti oggetto del provvedimento in esame, si riserva di fornire la suddetta documentazione in una successiva seduta, convenendo con la richiesta di disporre una proroga in ordine ai termini per l'espressione del parere della Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, infine, di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga dei termini per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo e di rinviare, quindi, il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è aperta la discussione generale e avverte che sono pervenuti il parere non ostativo con osservazioni della Commissione bilancio e il parere favorevole della Commissione istruzione pubblica.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, propone pertanto di conferire mandato al relatore Morselli a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4^a)

Martedì 20 marzo 2007

53^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante della Regione militare Sud, generale di divisione Franco Giannini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace,

anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo: audizione del Comandante della Regione militare Sud

Il generale di divisione GIANNINI svolge una comunicazione riguardante la struttura e i compiti della Regione militare sud, di cui illustra diffusamente l'area di responsabilità, esprimendo particolare preoccupazione per la scarsità di risorse economiche assegnate, che non paiono sufficienti a garantire l'efficienza piena delle strutture e dei mezzi.

Il PRESIDENTE evidenzia che l'audizione fa seguito alle risultanze di una visita effettuata alcuni mesi fa dalla Commissione presso le strutture militari della Campania, che ha evidenziato una serie di criticità, di gravità ancor maggiore visto che la Regione militare Sud fornisce mezzi destinati alle truppe italiane impegnate nei vari teatri internazionali. Domanda pertanto al generale Giannini di scendere ancor più nel dettaglio dell'analisi.

Il generale GIANNINI sottolinea l'esigenza di far talora luogo a cannibalizzazioni di mezzi per poterne comunque consentire l'utilizzo, notando che il settore delle uniformi è del pari in forte sofferenza.

Il presidente DE GREGORIO segnala che questa criticità è ancor più grave se confrontata con gli stanziamenti complessivi destinati invece nel bilancio 2007 all'industria della Difesa.

Concorda la senatrice PISA (*Ulivo*), sottolineando tuttavia che nessuno in Commissione ha votato contro l'acquisizione di sistemi d'arma. Chiede inoltre chiarimenti sull'esternalizzazione di alcuni servizi.

Il senatore GIULIANO (*FI*) sottolinea che i dati di criticità sono stati evidenziati con estrema nettezza e che danno luogo a preoccupazioni in ordine alla stessa sicurezza dei militari italiani, sottolineando l'opportunità di ripensare alcune impostazioni del sistema Difesa.

Il senatore DIVINA (*LNP*), premessa la particolare gravità del quadro delle risorse fornito dal generale Giannini, evidenzia che sembrerebbe che alcuni militari provvedano alle proprie necessità addirittura in via personale; chiede inoltre se i Puma che i militari italiani stanno utilizzando siano ancora oggi efficienti, sottolineando che andrebbe messa a loro disposizione strumentazioni di massima eccellenza.

La senatrice VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) ricorda che più volte in Commissione è emersa la preoccupazione della scarsità di risorse destinate all'esercizio, per effetto delle contrazioni di bilancio verificatesi nella scorsa legislatura. Occorre che i militari italiani vengano attrezzati in modo adeguato; auspica quindi che logiche di parte non divengano motivo di divisione, attesa la finalità di garantire sempre l'efficace tutela delle truppe.

Il generale GIANNINI, replicando agli intervenuti, sottolinea preliminarmente che la Fanteria ha sempre pagato il maggior tributo di sangue nel corso delle missioni internazionali nelle quali le truppe italiane sono impegnate. Affronta poi il tema dell'esternalizzazione, introdotta nelle Forze armate in omaggio al principio *First line first*. Conferma inoltre che spesso i militari all'estero acquistano presso gli spacci equipaggiamenti non italiani, nell'errata opinione che quello anglosassone sia più efficiente e di miglior qualità. Per le Forze armate italiane, l'uomo è peraltro il primo e il principale sistema d'arma. Tutti i mezzi da combattimento oggi in uso risalgono a qualche anno fa, anche perché necessitano di accurati studi e collaudi. Nessuna attività operativa viene comunque messa in essere in assenza delle necessarie e indispensabili condizioni di sicurezza; non si riscontra dunque una diminuzione complessiva dell'efficienza operativa. Conclude ribadendo l'assoluta centralità dei temi della sicurezza degli uomini.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Giannini per i chiarimenti forniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 20 marzo 2007

87^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 73)**

(Parere al Ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Esame e rinvio)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che l'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2006 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2006, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di appositi Fondi in cui sono confluite le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base relative ai trasferimenti correnti alle imprese. Le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base che sono confluite in ciascun Fondo, per gli anni 2006-2008, sono state indicate nell'elenco 3 allegato alla legge finanziaria per il 2006. Il comma 16 dell'articolo citato stabilisce che i ministri competenti presentino annualmente al Parlamento, una relazione, nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso, sulla quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere un parere. Il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è dotato per l'esercizio 2007 di 2.562,3 milioni di euro ed è destinato alle erogazioni statali in conto esercizio a favore di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze (ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello

Stato, Poste Italiane ed ENAV). Come precisato nella relazione, gli importi assegnati a favore delle imprese indicate «sono quantificati sulla base della vigente normativa in materia nonché delle Convenzioni e dei Contratti di programma e di servizio in essere o in corso di definizione con le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenendo conto delle sopravvenute disposizioni di leggi (legge finanziaria per il 2005 e per il 2006) che hanno apportato limitazioni per impegni di spesa nell'ambito del processo di aggiustamento dei conti pubblici». Rispetto alla dotazione per il 2007 del Fondo iscritta in bilancio, pari a 2.562,344 milioni di euro, fa inoltre presente che la Relazione effettua delle considerazioni circa la determinazione dello stanziamento ai fini del successivo riparto. La quota determinata dal bilancio a legislazione vigente per il 2007 pari alla quota indicata per il 2007 dall'elenco 3 della legge finanziaria per il 2006, ammonta a 1.997,344 milioni di euro. Di tale importo l'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 stabilisce che, per esigenze di contenimento della finanza pubblica, venga accantonata e resa indisponibile una quota pari a circa il 12,57 per cento. La norma dispone, altresì, che con decreto del Ministro dell'economia da adottare entro il 31 marzo, può essere disposto il «disaccantonamento» anche parziale di tali risorse, previa individuazione della relativa copertura finanziaria ai fini dell'invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. La quota accantonata per il 2007 risulta pari a circa 251,1 milioni di euro. Inoltre il successivo comma 904 dispone un incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese di 565 milioni sia per il 2007 che per il 2008 e di 170 milioni a decorrere dal 2009. Osserva poi che tali somme risultano a loro volta temporaneamente accantonate, ai sensi del combinato disposto dai commi 755, 756 e 762 della medesima legge finanziaria, relativi alla costituzione del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR).

La relazione propone due possibili ripartizioni del Fondo. Nella prima ipotesi (minima) si limita a sottrarre alle disponibilità a legislazione vigente 2007 le risorse accantonate ai sensi del comma 507. Le risorse oggetto di riparto ammonterebbero a 1.746,265 milioni di euro; nella seconda (totale) si considera il «disaccantonamento» completo delle risorse considerate sia al comma 507 che al comma 762, risultando in tale seconda ipotesi le risorse da ripartire pari a 2.562,344 milioni di euro. La Relazione evidenzia che nella prima opzione le risorse sarebbero immediatamente disponibili per le imprese, mentre nella seconda opzione la disponibilità è condizionata al «disaccantonamento» delle risorse nel corso dell'anno.

Con riferimento alle risorse che risultano destinate ad ANAS, Coni Servizi, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane ed ENAV, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di chiarificazione sulla congruità delle risorse che verrebbero trasferite rispetto alle esigenze dei soggetti citati. Inoltre, fa presente l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva consistenza delle risorse che sarà oggetto di accantona-

mento ai sensi del combinato disposto dei commi 755, 756 e 762 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, e che sono destinate ad affluire nel fondo per le erogazioni ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR) istituito con decorrenza dal primo gennaio 2007. Al riguardo, rileva che il comma 762 della legge finanziaria 2007, dispone che l'utilizzo delle risorse accantonate è subordinato alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del predetto fondo (TFR); appare inoltre opportuno che il Governo fornisca elementi di chiarimento in ordine ai tempi entro i quali le autorità comunitarie si esprimeranno sul trattamento contabile del fondo TFR.

Con riferimento al meccanismo del comma 507, in considerazione dell'imminenza dell'emanazione del decreto, prevista nella circolare attuativa nel termine del 9 marzo, riscontra la necessità di acquisire chiarimenti circa le riduzioni che si intende operare per compensare il «disaccantonamento» in questione.

Ritiene inoltre necessario che sia fornita dal Governo una precisazione circa la ripartizione delle risorse, atteso che un ammontare consistente di risorse per Ferrovie dello Stato ed ANAS risulta anch'essa legato al Fondo TFR, per cui nel caso di mancato avvio del Fondo bisognerebbe forse tenere in considerazione anche questo dato.

Osserva, altresì, la necessità che il Governo fornisca i dati circa le effettive esigenze delle singole imprese pubbliche destinatarie dei trasferimenti, considerato che anche nell'ipotesi «massima» vi sarebbe un divario tra risorse ed esigenze, sia pure considerato dal Governo, secondo quanto risulta dal dibattito svoltosi alla Camera dei Deputati, come «fisiologico».

Chiarimenti risultano inoltre necessari circa lo stato dei contratti di servizio e di programma delle imprese pubbliche destinatarie dei trasferimenti del Fondo, in quanto – come sottolineato anche nella relazione del Governo – la vigenza del contratto costituisce una condizione necessaria al fine di trasferire alle imprese pubbliche le risorse stanziare da leggi di spesa. Segnala, al riguardo, che il contratto tra lo Stato e l'ENAV risulta, secondo le indicazioni emerse della relazione del Governo, tuttora in fase di definizione.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari chiarimenti nel corso delle prossime sedute.

Il senatore BALDASSARRI (AN) lamenta che la ripartizione del Fondo riguarda anche somme rivenienti dalla nuova disciplina del TFR. Normativa che ancora risulta di incerti effetti finanziari, in quanto una parte consistente dei lavoratori non ha ancora esercitato l'opzione per la destinazione del TFR stesso. Tale ripartizione di somme incerte si inserisce in un quadro politico e contabile assai confuso, contraddistinto dal più recente dibattito sulle modalità più opportune di ripartizione del maggior gettito previsto per l'anno 2007. Dichiarò di non condividere l'insorgenza di un maggior gettito in quanto si tratta invece di un gettito occulto, già

emerso durante l'esame della finanziaria e non transitato nei documenti ufficiali per espressa volontà del Governo. Auspica che i lavori della Commissione, anche in relazione all'atto in questione, siano contraddistinti da maggior trasparenza.

Il presidente MORANDO, tenuto conto dei ristretti tempi di emanazione del parere, auspica che i chiarimenti richiesti al Governo pervengano nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI (*UDC*) rileva che la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, recentemente presentata dal Governo, sia carente di alcuni dati minimi essenziali richiesti dall'articolo 30 della legge n. 468 del 1978. Chiede pertanto che vengano fornite urgentemente dal Governo le necessarie integrazioni.

Il presidente MORANDO ricorda che è convocata per giovedì prossimo, alle ore 8,30, un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla Relazione citata. Ritiene che quella possa rappresentare la sede più opportuna per chiedere i suddetti chiarimenti.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 20 marzo 2007

58^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il presidente BONADONNA, preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BONADONNA avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, nella quale è previsto lo svolgimento di interrogazioni, è integrato con lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00487.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 20 marzo 2007

66^a Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione del ministro Gentiloni Silveri all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione del Ministro delle comunicazioni

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo scorso.

La PRESIDENTE, dopo aver brevemente ricordato le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo osserva che il contributo del ministro Gentiloni potrà fra l'altro chiarire il ruolo delle emittenti televisive – e dei *media* in generale – che utilizzano prodotti cinematografici ai fini del rilancio del settore.

Ha quindi la parola il ministro GENTILONI SILVERI, il quale dopo aver ripercorso la normativa vigente concernente il rapporto tra cinema e televisione, evidenzia che le quote imposte dalla legge n. 122 del 1998 ai grandi *broadcaster* televisivi (Rai e Mediaset) per il sostegno al cinema hanno determinato risultati positivi in termini di sviluppo dei grandi distributori. Un giudizio altrettanto positivo non può tuttavia essere riferito all'impatto che le medesime quote hanno registrato sull'industria cinematografica.

Nel ricordare l'impegno del Ministero delle comunicazioni a favore del cinema, dà conto delle misure a tal fine previste dal nuovo contratto di servizio della Rai, prossimo all'approvazione, tra le quali cita l'obbligo imposto al concessionario pubblico di estendere la produzione editoriale a piattaforme distributive diverse, la valorizzazione dei prodotti cinematografici italiani ed europei – ed in particolare dei documentari – mediante un aumento delle risorse a disposizione rispetto al precedente contratto, nonché la previsione del principio di negoziazione separata dei diritti per ciascuna piattaforma.

Con specifico riferimento alle linee d'azione concordate tra il Ministero delle comunicazioni e il Ministero per i beni e le attività culturali, richiama il sostegno alla produzione di opere audiovisive, la riforma del cinema e la distribuzione dei contenuti sulle nuove piattaforme telematiche.

Per quanto concerne il primo aspetto, evidenzia la necessità di riformare l'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione), a partire dall'aggiornamento delle quote di investimento che i *broadcaster* devono destinare alla produzione di opere audiovisive europee, anche al fine di includere le emittenti a pagamento nel novero dei soggetti tenuti a contribuire. Inoltre occorre a suo avviso chiarire quali piattaforme di trasmissione devono essere qualificate come tali, con particolare riguardo alla televisione su protocollo *internet* (IPTV).

Prosegue inoltre nel ritenere indispensabile una modifica della definizione di opera audiovisiva e di produttore indipendente, nella prospettiva di chiarirne la natura e di assicurarne una tutela più forte.

Sottolinea poi l'opportunità di redisciplinare la materia dei diritti di sfruttamento secondari, sulla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha in corso apposite consultazioni pubbliche. In proposito, richiama il modello di gestione dei diritti sportivi attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento (atto Senato n. 1269) quale esempio di negoziazione separata per singole piattaforme trasmissive in funzione del possesso di un titolo abilitativo.

Occorre altresì a suo giudizio istituire una sezione apposita nel registro degli operatori di comunicazione dedicata alle opere trasmesse in televisione, allo scopo di semplificare la gestione, risolvere i conflitti e favorire il pieno sfruttamento dell'opera.

Quanto alla riforma del cinema, ritiene improrogabile un aggiornamento delle politiche a sostegno dell'industria cinematografica, su cui pe-

raltro i Ministeri coinvolti stanno già elaborando un orientamento in attesa di una specifica iniziativa di origine parlamentare.

Passando alla distribuzione dei contenuti sulle nuove piattaforme telematiche, rammenta come il loro utilizzo sia giudicato dagli operatori cinematografici in modo controverso, tanto in termini di opportunità che di minaccia. Sul punto, ritiene che le piattaforme emergenti non devono essere oggetto di eccessivi prelievi di risorse, in quanto si tratta di mercati nascenti da incentivare. Pur reputando auspicabile un'armonizzazione degli obblighi a carico delle emittenti per il sostegno delle opere audiovisive europee, precisa che ciò vale soprattutto per le piattaforme già affermate, mentre per gli altri modelli trasmissivi tali obblighi devono essere commisurati ad una crescita reale nel mercato, onde non impedirne lo sviluppo.

Per quanto riguarda in particolare la rete *internet*, si sofferma sulle questioni che necessitano ulteriori approfondimenti, come ad esempio la tutela della proprietà intellettuale, dei diritti dei minori, della *privacy* e delle transazioni informatiche, nonché la sicurezza delle comunicazioni elettroniche.

A tal proposito comunica l'avvenuta istituzione di un tavolo tecnico di lavoro tra il Ministero delle comunicazioni e il Ministero per i beni e le attività culturali con lo scopo di individuare le soluzioni normative più idonee per tali problematiche. Nella sede richiamata saranno pertanto trattate le questioni dei diritti di sfruttamento secondari, della negoziazione collettiva, degli archivi storici, della lotta alla pirateria mediante una modifica dell'attuale regime sanzionatorio, onde renderlo più selettivo e mirato al contrasto delle organizzazioni dedite alla vendita di opere contraffatte, nonché della disciplina in materia di proprietà dei contenuti prodotti dagli utenti e immessi immediatamente in rete.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) esprime innanzitutto compiacimento per l'esauritiva relazione del Ministro, al quale chiede tuttavia chiarimenti sul fenomeno della pirateria e in particolare circa l'articolazione delle sanzioni a carico delle organizzazioni che traggono profitto dai prodotti contraffatti. In merito, domanda se il Ministro ipotizza una differenziazione tra l'attività illecita compiuta a fine di lucro e quella del singolo utente e se questa sarà stabilita a livello normativo.

Il ministro GENTILONI SILVERI puntualizza che le dimensioni quantitative della pirateria non inficiano l'illegalità dei comportamenti messi in atto, atteso che la minaccia al diritto d'autore proviene comunque dallo sfruttamento economico dei contenuti digitali mediante la rete, sia esso compiuto dal singolo utente o da un'apposita organizzazione. Peraltro, le azioni di contrasto da parte delle forze dell'ordine dovranno necessariamente concentrarsi sui fenomeni di maggiore dimensione.

La riforma della normativa vigente deve inoltre a suo giudizio valutare adeguatamente le condizioni di contesto che permettono la diffusione della pirateria, come ad esempio l'esistenza di finestre temporali forse troppo ampie tra l'uscita del film nelle sale e il suo utilizzo su altri sup-

porti. Potrebbero perciò essere prese in considerazione soluzioni diverse per la tutela del diritto d'autore, basate a esempio su finestre meno prolungate e su differenziazioni di prezzi. Pertanto, le sanzioni dovranno essere commisurate alle diverse tipologie di sfruttamento economico dei prodotti contraffatti.

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) dopo aver svolto alcune considerazioni sul rapporto tra diritto d'autore e accesso indiscriminato ai contenuti offerti dalla rete, chiede chiarimenti in ordine al tema della negoziazione collettiva dei diritti.

Il ministro GENTILONI SILVERI rammenta al riguardo che gli obblighi posti a carico della Rai nel nuovo contratto di servizio sono orientati a rafforzare la posizione dei produttori indipendenti in occasione delle negoziazioni, in modo da recepire alcune richieste dell'Associazione produttori televisivi indipendenti (APT). La situazione attuale, secondo la quale i grandi distributori sono anche i detentori dei diritti, non può infatti a suo giudizio assicurare lo sviluppo di un settore creativo quale quello delle piccole aziende di produzione. Il sistema della negoziazione collettiva potrebbe invece permettere a tutti i soggetti di avere una adeguata capacità negoziale all'atto della vendita dei relativi diritti.

La senatrice CARLONI (*Ulivo*), richiamandosi alle dichiarazioni rese dal dottor Confalonieri nella scorsa seduta, chiede di sapere l'opinione del Ministro circa la presunta pari dignità tra film e *fiction* e il ruolo della pubblicità.

Il ministro GENTILONI SILVERI dopo aver registrato con rammarico la diminuzione dei prodotti filmici nel *prime time*, si dichiara consapevole del ruolo svolto dalla pubblicità nella televisione commerciale, pur ritenendo l'eccessiva interruzione pubblicitaria dannosa per la fruizione delle opere cinematografiche. Auspica pertanto un incremento degli investimenti da parte degli operatori televisivi a favore del cinema, per il quale comunque la legge n. 122 del 1998 ha permesso di evitare ulteriori peggioramenti in termini di passaggi in televisione.

Osserva inoltre che la *fiction*, quale prodotto tipicamente italiano e fenomeno culturalmente rispettabile, ha riscontrato un grande successo nel Paese e non necessita perciò di ulteriori sostegni, date anche le risorse derivanti dalla pubblicità. Il cinema, al contrario, sta attraversando un momento di crisi e pertanto ha bisogno di specifiche misure orientate anche a rafforzarne lo sfruttamento industriale.

Il senatore FONTANA (*Ulivo*) condivide l'opportunità che sia preservata la specificità degli interventi di sostegno al cinema.

Quanto alla *fiction*, chiede informazioni circa la sua proiezione europea e internazionale, atteso che essa si è sviluppata come prodotto italiano destinato alla televisione. In considerazione della capacità del cinema di

rappresentare e diffondere la cultura italiana, si interroga sulle reali possibilità della *fiction* di svolgere un ruolo analogo, nonché sulle sue prospettive di sviluppo nel mercato locale o anche su quello internazionale.

In merito agli strumenti utili per il sostegno del cinema si esprime infine con favore sul sistema del *product placement*.

Il ministro GENTILONI SILVERI, nel ribadire il suo apprezzamento per un genere di produzione audiovisiva prettamente italiano, puntualizza che, a differenza di altri Paesi, l'Italia ha dato vita ad un prodotto che risente tuttavia di alcune difficoltà di commercializzazione legate tanto alla barriera linguistica, quanto al fatto che i detentori dei diritti sui prodotti sono i distributori. In tale prospettiva, i distributori non hanno interesse a promuovere né passaggi secondari dell'opera audiovisiva su altri supporti né la vendita all'estero, giudicando più convenienti i risultati dell'*audience* e i profitti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie. Il mercato secondario di vendita all'estero della *fiction* italiana risulta pertanto assai contenuto.

Con riferimento al *product placement* in televisione, sul quale è in corso peraltro un dibattito in sede europea, il Ministro invita alla prudenza ed esprime alcune perplessità concernenti i reali benefici di tale sistema. Osserva infatti che, a fronte di costi noti, anche in termini di messaggi pubblicitari occulti e di induzione a determinati comportamenti, i benefici non sono opportunamente proporzionati, tanto più che nell'attuale panorama televisivo la pubblicità già svolge un ruolo predominante.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Gentiloni Silveri per la puntuale esposizione e gli elementi informativi resi e dichiara chiusa l'audizione rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 20 marzo 2007

56^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Calo', per le infrastrutture Casillo, per i trasporti Annunziata e Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il senatore PONTONE (AN), nell'associarsi ai rilievi critici formulati dai Senatori dell'opposizione nel corso del dibattito, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Dopo aver espresso un giudizio fortemente negativo nei confronti del ricorso allo strumento della delega legislativa in generale e con particolare riguardo alla disciplina del delicato settore dei servizi pubblici locali, paventa il rischio di problemi di legittimità costituzionale del disegno di legge stesso con riferimento ai profili relativi al riparto di competenze tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie. Dopo aver ricordato i tentativi, peraltro falliti, di riforma organica realizzati nel corso delle precedenti Legislature, si sofferma sulla vicenda relativa all'incremento delle tariffe, attuato di recente dalla società ACEA, il quale è stato sanzionato dalla Autorità per l'energia elettrica in quanto ad esso non è corrisposto un effettivo miglioramento della qualità del servizio stesso. Analoga valutazione può essere effettuata con riferimento al servizio di nettezza urbana.

Ritiene poi inopportuno l'inserimento nell'ambito di applicazione del disegno di legge del servizio idrico e di quello di smaltimento dei rifiuti, rilevando, per quest'ultimo, come la disciplina attualmente vigente risulti maggiormente liberalizzatrice. Dovrebbe in ogni caso essere assicurato il controllo pubblico delle reti.

Osserva quindi come le numerose osservazioni della proposta di parere favorevole confermi di fatto la presenza di aspetti critici nel testo in esame, innegabili neppure per la stessa maggioranza.

La senatrice PALERMO (*RC-SE*), nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo di sintesi effettuato dal Relatore in sede di redazione della proposta di parere, sottolinea il carattere ideologico del disegno di legge, il quale, ispirato a mere logiche di mercato, sembra non prestare adeguata attenzione ai profili involgenti il miglioramento della qualità del servizio per l'utenza. Tenuto conto delle numerose osservazioni contenute nella proposta di parere, con le quali si è tentato di ovviare a talune criticità del provvedimento, annuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole.

Il senatore PAPANIA (*Ulivo*), nell'esprimere apprezzamento per la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, la quale tiene conto dei contributi e dei rilievi emersi nel dibattito, svolge talune considerazioni sul merito stesso della proposta. In particolare, nell'auspicare che di tali osservazioni e di integrazioni tenga conto la Commissione di merito, esprime in primo luogo apprezzamento per la richiesta di inserimento dell'esplicito richiamo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di meglio precisare la portata applicativa del disegno di legge. Dichiaro inoltre di condividere i rilievi finalizzati a tutelare le realtà locali, nonché ad estendere l'ambito applicativo dell'istituto dell'affidamento diretto. Conclude preannunciando, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole.

Il senatore GRILLO (*FI*) preannuncia il voto proprio voto contrario sulla proposta di parere, ribadendo come il provvedimento in esame non rappresenti una effettiva riforma dei servizi pubblici locali in senso concorrenziale. Nel constatare il ritardo del nostro Paese nel settore dei servizi pubblici locali, osserva come, tutti i tentativi di riforma organica, realizzati nel corso delle precedenti Legislature, non si siano potuti concretizzare in ragione della forte resistenza da parte delle amministrazioni comunali e della politicizzazione delle principali *ex* aziende municipalizzate. Si sofferma quindi sulla questione relativa alle gestioni delle reti, in particolare con riferimento al servizio idrico, rilevando l'opportunità di prevedere la separazione delle reti dalla gestione del servizio. Esprime quindi la propria contrarietà all'inserimento nell'ambito applicativo del disegno di legge del servizio di smaltimento dei rifiuti ed in particolare del-

l'applicazione a tale settore dell'istituto dell'affidamento diretto. Forti perplessità desta invece l'esclusione del servizio idrico integrato.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 772

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 772, recante «Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali» sottolineata la propria piena e specifica competenza in materia di trasporto pubblico locale, esprime parere favorevole alla condizione che vengano apportate al testo in esame le seguenti modifiche ed integrazioni:

– al fine di meglio precisare la portata applicativa del disegno di legge, nel primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere inserito l'esplicito richiamo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

– quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 per i servizi di rilevanza economica in ambito locale non dovrebbe applicarsi quando le prestazioni dei servizi siano in esclusiva;

– al comma 3 dell'articolo 1, tra gli obblighi imposti ai gestori dei servizi pubblici dovrebbero essere previsti sia il rispetto dei contratti nazionali di lavoro esistenti, per garantire pari condizioni di concorrenza, sia le clausole sociali di tutela dell'occupazione esistente, nel caso di subentro di un nuovo gestore;

– al comma 1 dell'articolo 2 dovrebbero essere previste espressamente sia la modalità del ricorso all'istituto della gestione in economia dei servizi, sia quello della gestione diretta attraverso propri uffici o apposite strutture operative, nonché dovrebbero essere contemplate misure volte ad autorizzare e a favorire la gestione associata di determinati servizi per i comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

– al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera *b*), la gestione *in house* dei servizi dovrebbe avere come unica limitazione quella di essere svolta da strutture operative che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario;

– al comma 1 dell'articolo 2, lettera *c*), sia i soci privati che quelli pubblici da associare alla gestione dei servizi dovrebbero avere caratteristiche attinenti la gestione dei servizi stessi tali da apportare ad essi effettivi contributi di sviluppo;

– il comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe prevedere che le imprese miste pubblico-private dove i soci privati siano scelti con procedure competitive siano del tutto equivalenti a quelle scelte mediante procedure ad evidenza pubblica di competizione tra imprese per la gestione dei servizi;

– sarebbe opportuno rendere meno stringenti le motivazioni che al comma 1 dell'articolo 2, lettera *d*), consigliano di adottare la gestione *in house* dei servizi;

– sarebbe necessario introdurre modifiche volte a valorizzare il ruolo delle regioni, attraverso la previsione di puntuali richiami alle competenze legislative regionali, nonché un più stringente coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di legislazione delegata;

– sarebbe necessario chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2, in particolare sarebbe necessario precisare che debba essere esclusa dall'ambito applicativo della norma il servizio idrico nella sua interezza;

– per quel che riguarda poi la lettera *e*) dell'articolo 2, appare opportuno ricomprendere fra le compensazioni per obblighi di servizio pubblico anche i corrispettivi dei contratti di servizio e le sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto di materiale rotabile, in quanto qualora così non fosse l'estensione del divieto escluderebbe dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici in ambiti territoriali diversi da quelli in cui si svolge l'attività attuale tutte le aziende pubbliche o miste che attualmente gestiscono i servizi pubblici di interesse economico;

– sarebbe opportuno procedere alla riformulazione della lettera *f*), nella parte in cui sembra riferirsi alle aziende operanti attualmente nei servizi pubblici locali e non solo a quelle privatizzate, in quanto parrebbe porsi in contrasto con la disposizione di cui alla lettera precedente;

– al comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe essere soppressa la lettera *m*);

– al comma 1 dell'articolo 3, lettera *b*), si dovrebbe dire che la valutazione degli indici di soddisfazione dell'utenza, insieme ad altri fattori, concorre ai fini della individuazione ed adozione di misure correttive idonee e solo in mancanza di tali correzioni può portare ad ulteriori sanzioni, graduate fino alla sospensione dell'affidamento della gestione del servizio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 20 marzo 2007

60^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Lino Rava, Presidente dell'INEA e l'onorevole Luigi Borrelli, caposegretaria della Presidenza dell'INEA.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: seguito dell'audizione del Presidente dell'INEA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 marzo scorso.

Riprende l'audizione del Presidente dell'INEA, sospesa nella seduta del 6 marzo scorso.

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto di benvenuto al presidente dell'INEA, onorevole Rava, e all'onorevole Borrelli, capo segreteria della Presidenza stessa.

Interviene, quindi, l'onorevole RAVA che fornisce una serie di chiarimenti in relazione ai quesiti posti, nel corso della precedente seduta dalle senatrici Nardini e De Petris e dal senatore Scarpa Bonazza Buora. In particolare, con riferimento agli aspetti di criticità nello sviluppo delle biomasse, si sofferma sull'assenza di un'adeguata organizzazione logistica di raccolta, trasporto e stoccaggio delle materie prime, sulla scarsa convenienza economica ad utilizzare materie nazionali e sulle difficoltà da parte delle popolazioni locali ad accettare impianti di biomasse di dimensioni rilevanti. Prosegue, quindi, illustrando gli aspetti tecnici, economici e ambientali delle coltivazioni energetiche e richiama l'organizzazione della filiera rilevando che l'Italia deve scontare l'assenza di filiere agroenergetiche complete e ristrutturare. Ribadisce, quindi, la necessità di garantire la disponibilità degli approvvigionamenti valutando opportunamente i costi di produzione e l'efficienza energetica e richiama la necessità di dare un valore maggiore ai certificati verdi. Evidenzia, inoltre, le conseguenze del *memorandum* sottoscritto tra Stati Uniti e Brasile nell'ambito della produzione di etanolo e conclude sottolineando il ruolo che l'INEA svolge anche mediante la predisposizione di un progetto di collaborazione sul tema delle bioenergie attraverso delle collaborazioni con altri istituti di ricerca nazionali.

Il presidente CUSUMANO ringrazia il presidente Rava per il rilevante contributo fornito alla Commissione e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Il relatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*) ricorda preliminarmente che la proposta di regolamento comunitario, recante una riforma complessiva del settore ortofrutticolo, all'esame della Commissione agricoltura, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, costituisce, insieme alla comunicazione della Commissione europea sulla riforma dell'OCM del vino, una delle principali novità nello scenario della politica agricola europea.

La proposta avanzata dalla Commissione europea, elaborata dopo una lunga fase di consultazione di 129 soggetti tra Ministeri nazionali competenti e portatori di interesse e una apposita valutazione di impatto (che viene ripresa in diversi passaggi in un approfondito *dossier*, elaborato dal Servizio per la qualità degli Atti normativi del Senato), prevede che l'approvazione definitiva del regolamento avvenga entro il 2007, entrando conseguentemente in vigore a partire dal 2008. Occorre ricordare che il settore degli ortofrutticoli produce il 17 per cento del valore della produzione agricola comunitaria; sfruttando il 3 per cento del totale delle superfici agricole coltivate dell'Unione europea e che ad esso è destinato il 3,1 per cento del bilancio della PAC (nel 2005, poco meno di 1,5 milioni di euro); dell'importo totale (per l'anno 2005), circa 854 milioni di euro sono stati destinati agli ortofrutticoli trasformati; circa 634 milioni di euro agli ortofrutticoli freschi (di cui 558 milioni di euro sono stati destinati nel 2005 a fondi operativi delle organizzazioni professionali).

La proposta di regolamento prende in considerazione l'attuale panorama europeo della produzione di ortofrutticoli, che rappresenta il 17 per cento della produzione agricola complessiva della Unione europea e che risulta caratterizzato da una riduzione della domanda interna, dall'aumento della concorrenza da parte dei Paesi extraeuropei e dal progressivo potenziamento, sul mercato, della grande distribuzione che rischia di sfavorire le organizzazioni di produttori. La Commissione, quindi, con la proposta in esame, intende porsi l'obiettivo di: aumentare il grado di competitività delle imprese, sia nel mercato interno che internazionale; procedere ad una aggregazione dell'offerta per gestire al meglio le crisi di mercato; stabilizzare il reddito dei produttori e ridurre le fluttuazioni dovute alle crisi; promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli, in particolar modo tra le giovani generazioni; tutelare l'ambiente e l'ecosistema; procedere ad una semplificazione normativa e amministrativa. Tali obiettivi sono stati definiti alla luce dell'esigenza di compatibilità con l'Organizzazione Mondiale del Commercio e di coerenza con la PAC (primo e secondo pilastro) – prosegue il relatore – e di conformità alle prospettive finanziarie.

Per tali ragioni la proposta di regolamento in esame prevede: il mantenimento e il potenziamento delle organizzazioni di produttori come strumento di concentrazione dell'offerta; un coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori nella gestione delle crisi di mercato; l'applicazione ai produttori e alle superfici ortofrutticole del cosiddetto regime unico (principio del disaccoppiamento), per allineare il settore alla recente riforma della PAC; una serie di misure di carattere ambientale volte a perseguire la conservazione e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Con riferimento all'aspetto relativo alle organizzazioni di produttori e ai loro programmi operativi, precisa che la proposta della Commissione è volta a mantenere la centralità del ruolo delle organizzazioni dei produttori per le quali vengono previste una serie di misure tese ad accrescerne la capacità attrattiva, in linea con gli orientamenti comunitari che, negli ultimi anni, mirano a bilanciare il peso dei grandi gruppi della distribuzione attraverso una maggiore aggregazione dei produttori.

Ricordato il peso delle catene della grande distribuzione (che smistano, in alcuni Paesi come la Francia e il Regno Unito, il 75 per cento di prodotti ortofrutticoli) fa rilevare che in Italia vi è stato un sensibile aumento dell'incidenza della grande catena distributiva e dei *discount*, mentre lo sviluppo delle organizzazioni professionali, come strumento di concentrazione dell'offerta di prodotti, resta ancora molto diversificata nei vari Paesi dell'Unione europea.

Anche per questo la proposta di regolamento prevede la possibilità per le organizzazioni professionali di commercializzare più di un prodotto e di delegare, previa autorizzazione dello Stato membro, i loro poteri ad una associazione di organizzazioni di cui facciano parte, promuovendo così l'aggregazione dei produttori; inoltre, la Commissione prevede un aumento dei finanziamenti comunitari per i programmi operativi presentati dalle organizzazioni dei produttori, oltre ad un coinvolgimento diretto degli Stati membri nell'elaborazione di apposite strategie e programmi operativi per il mercato ortofrutticolo. Particolare attenzione, inoltre, viene prestata alla promozione di programmi volti ad aumentare il consumo di prodotti ortofrutticoli, soprattutto tra i più giovani, anche sulla base dei parametri di consumo minimo giornaliero raccomandato dall'Organizzazione mondiale della salute.

Sottolinea, inoltre, che le organizzazioni dei produttori, avrebbero, nella proposta della Commissione, un ruolo rilevante nella gestione delle crisi di mercato che, nel settore ortofrutticolo, sono maggiormente frequenti a causa della rapida deperibilità dei prodotti, degli effetti negativi delle avverse condizioni climatiche, delle conseguenze di una progressiva liberalizzazione dei mercati e della diminuzione dei prezzi che viene talora determinata dalla grande distribuzione attraverso delle pratiche commerciali aggressive. Nella proposta della Commissione, la gestione delle crisi verrebbe attribuita, attraverso un processo di decentramento, direttamente alle organizzazioni dei produttori, che potrebbero affrontarle attraverso dei programmi operativi volti, ad esempio, alla raccolta del prodotto prima della maturazione, all'assicurazione del raccolto, alla costituzione di fondi di investimento con finalità di indennizzo.

Sottolinea che la proposta di regolamento, inoltre, interviene su una serie di misure quali il finanziamento dei ritiri di prodotto dal mercato e le misure di sostegno alle esportazioni, prevedendone una drastica riduzione e, in alcuni casi, l'eliminazione. In particolare, la Commissione europea, nell'ottica di affidare la competenza prevalente nella risoluzione delle crisi di mercato alle organizzazioni dei produttori, prevede l'abolizione dell'indennità comunitaria integrale per il ritiro dei prodotti dal mercato, nonché, come si evidenziava in precedenza, l'abolizione delle misure a sostegno delle esportazioni che vengono ritenute dalla Commissione europea non in armonia con il principio della liberalizzazione degli scambi internazionali.

Un altro elemento portante della riforma è costituito dalla integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico, che costituisce la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, in-

trodotto con la recente riforma della PAC. In base alla proposta della Commissione, l'attivazione degli aiuti comunitari sarebbe determinata dalla superficie coltivata ad ortofrutticoli e non più dai quantitativi prodotti.

La proposta, inoltre, prevede l'abolizione del divieto di coltivazione ortofrutticola sulle superfici utilizzate per attivare i diritti di pagamento unico, divieto introdotto nel 2003 in occasione della riforma della PAC per venire incontro ai timori dei produttori ortofrutticoli, verso la concorrenza dei produttori titolari di diritti di pagamento unico.

La riforma prevede inoltre l'applicazione del regime unico di pagamento sia agli ortofrutticoli freschi che a quelli destinati alla trasformazione. Nel ricordare che la Commissione europea (legando il meccanismo degli aiuti non più ai quantitativi prodotti ma alla superficie coltivata ad ortofrutticoli), con la proposta in esame, ritiene di garantire una stabilizzazione del reddito dei produttori e di consentire agli agricoltori di adeguare la loro produzione alle richieste provenienti dal mercato promuovendo così un modello sostenibile da un punto di vista economico, sottolinea l'esigenza che tale previsione dovrà essere oggetto di un approfondimento in considerazione del fatto che, ad esempio, gli ortofrutticoltori di trasformazione vedrebbero una soppressione degli aiuti specifici che sono previsti dall'attuale disciplina.

Con riferimento alle questioni relative al disaccoppiamento, richiama la contrarietà delle organizzazioni sindacali che hanno auspicato la redazione di una apposita proposta dell'Italia per il rilancio del settore ortofrutticolo, prevedendo, in caso contrario, delle apposite manifestazioni. Richiama, inoltre, le conseguenze negative che la riforma in esame produrrebbe sul comparto del pomodoro.

Si sofferma quindi sulle misure ambientali, volte alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché il conferimento degli aiuti, mediante il sistema di pagamento unico, viene legato dalla Commissione al rispetto, in base al principio dell'ecocondizionalità, di una serie di parametri ambientali in considerazione dell'impatto del settore ortofrutticolo sull'ambiente con riferimento, ad esempio, all'uso di pesticidi e fertilizzanti; la Commissione, inoltre, prevede un cofinanziamento comunitario di natura consistente, per i programmi operativi che promuovono l'agricoltura biologica.

Ricordato che la proposta di regolamento prevede, inoltre, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2202 del 1996 (che istituiva un regime di aiuto specifico per alcuni agrumi trasformati tra i quali le arance, i limoni e i mandarini), per un esame degli effetti di tale eliminazione sul settore agrumicolo, rinvia alle valutazioni espresse in uno studio effettuato da un centro di ricerche indipendente, sintetizzato nell'apposito dossier predisposto dal Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato.

Richiama infine l'attenzione, sul fatto che nonostante tali aiuti riguardino, all'interno del comparto agrumicolo, solamente il segmento della trasformazione del prodotto, il venire meno di questa misura provocherebbe un danno rilevante per i produttori, la cui retribuzione è costituita, per oltre il 50 per cento, in base ai dati forniti dallo studio appena citato,

da tale forma di aiuto. A questo si aggiunge l'attuale stato di difficoltà dal settore della trasformazione a causa della concorrenza dei prodotti provenienti dal mercato cinese e della competizione delle grandi industrie multinazionali di alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Brasile, produttrici di succo trasformato.

Ribadisce che la riforma del settore ortofrutticolo dovrà essere valutata attentamente in considerazione della ripercussione negativa che potrebbe produrre su un settore come quello agrumicolo che già sta attraversando una fase di crisi.

La proposta di regolamento della Commissione, pertanto, prende atto dell'attuale processo che, a livello comunitario, vede un rafforzamento, sul mercato, della grande distribuzione; la riduzione della domanda interna di prodotti ortofrutticoli freschi e l'aumento della concorrenza da parte dei paesi terzi.

In quest'ottica la Commissione ritiene che tale situazione possa essere affrontata attraverso una serie di misure che si imperniano sull'integrazione dei produttori e della superfici di ortofrutticoli nel regime di pagamento unico e sul mantenimento delle organizzazioni di produttori dei relativi programmi operativi come strumento di concentrazione dell'offerta.

L'analisi dettagliata compiuta sulla proposta di riforma dell'OCM ortofrutta consente di svolgere alcune considerazioni e rilievi preliminari sulle prospettive future del settore.

Come è noto l'ortofrutta rappresenta ben il 17 per cento del valore complessivo della produzione ma i contributi comunitari al settore riguardano solo il 3,1 per cento del bilancio agricolo dell'Unione: di per sé già questo dato segnala una evidente sperequazione a danno di questa OCM mediterranea.

Pur se in linea teorica gli ambiziosi obiettivi dichiarati con la proposta in esame non possono che risultare condivisibili, non si può non richiamare l'attenzione in primo luogo del Governo sulla esigenza di invertire questo *trend* in particolare per ottenere – come peraltro ha già dichiarato il ministro De Castro – una riforma più equa sul piano finanziario. Ciò è tanto più importante in quanto l'atto comunitario in esame lascia invariata la dotazione finanziaria per il settore che, come è noto, penalizza l'agricoltura mediterranea e in particolare quella italiana. La proposta della Commissione, inoltre, dovrebbe essere migliorata sia per quanto riguarda il settore dei prodotti freschi che quelli trasformati per difendere una produzione che, in Italia, nel 2006 ha registrato un aumento del fatturato, nonostante la diminuzione della produzione. Dovrà altresì essere valutata attentamente l'ipotesi di applicare il regime di disaccoppiamento totale per l'aiuto diretto all'ortofrutta trasformata che, insieme all'eliminazione del divieto di coltivare prodotti ortofrutticoli sulle superfici già abbinata a titoli del regime di pagamento unico potrebbero avere un forte impatto, anche di natura sociale per i produttori. Infine, la riforma dovrebbe affrontare anche il complesso tema dell'etichettatura di origine per tutti i prodotti trasformati, rendendo obbligatoria la dizione relativa al paese di ori-

gine della materia prima agricola al fine di garantire la trasparenza e valorizzare le produzioni nazionali tutelando, al contempo, le esigenze di chiarezza dei consumatori.

Auspica, pertanto, che nel corso dell'esame dell'atto comunitario n. 10, i principali punti che ha illustrato nel suo intervento possano essere approfonditi dalla Commissione per evitare che una riforma complessiva del settore ortofrutticolo possa produrre degli effetti negativi sulle imprese di un comparto così vitale e rilevante per l'intera economia agraria italiana.

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) ringrazia il senatore Battaglia per l'esauritiva relazione che ha svolto sull'atto comunitario n. 10.

Rileva che la relazione svolta fa emergere con chiarezza la complessità della riforma in esame sulla quale la Commissione agricoltura procederà, nel corso delle prossime settimane, ad un approfondito esame, per valutare con attenzione l'impatto che la proposta della Commissione avrà sull'intero comparto e per svolgere un ruolo attivo nella fase ascendente di formazione della normativa comunitaria.

La riforma, come evidenziato, si pone l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori e dei relativi programmi operativi, mediante una serie di misure volte ad instaurare un procedimento di aggregazione delle associazioni stesse. Con riguardo a tale aspetto, ricorda quanto è già emerso nel corso delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività interna e internazionale delle imprese del comparto primario e agroalimentare, ove è stata più volte sottolineata la necessità di procedere ad una serie di aggregazioni delle imprese con l'obiettivo di affrontare al meglio le sfide legate ai nuovi scenari dell'economia globale.

Rileva, tuttavia, che la riforma presenta alcuni profili che meritano un approfondimento, in particolare rispetto alle dotazioni finanziarie previste per il settore che, rimanendo complessivamente inalterate, rischiano di impedire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa Commissione europea.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione, sui profili relativi all'applicazione al settore ortofrutticolo del regime unico di pagamento, sulla necessità di introdurre delle norme relative all'etichettatura e sulle conseguenze che la riforma potrebbe avere con riferimento al settore agricolo.

Con riguardo al primo aspetto, ritiene che si dovrà valutare attentamente l'impatto che l'applicazione del sistema di pagamento unico avrà per il comparto. Pur rilevando, infatti, che tale regime è stato previsto, in via generalizzata, dalla recente riforma della PAC, rileva che un passaggio immediato al disaccoppiamento totale potrebbe produrre delle conseguenze negative per il comparto dal punto di vista occupazionale e della solidità delle filiere. Ritiene, pertanto, che laddove la Commissione europea ritenesse di procedere nell'applicazione di tale regime all'intero com-

parto ortofrutticolo, dovrebbe essere prevista un'applicazione graduale di tale sistema al fine di non danneggiare gravemente le imprese coinvolte.

In riferimento al tema dell'etichettatura, ritiene, come rilevato anche dal relatore, che la proposta di regolamento debba prevedere una disciplina relativa ai prodotti trasformati che consenta di individuare il Paese di provenienza della materia prima agricola, in linea con le istanze di tutela del consumatore. A tale proposito, ricorda la necessità di garantire, in ogni caso, al consumatore la possibilità di individuare in maniera chiara la corretta provenienza dei prodotti agroalimentari. Tale esigenza dovrà essere salvaguardata anche alla luce del fatto che il disegno di legge comunitaria per il 2007, approvato recentemente in Consiglio dei Ministri, ha previsto, per impedire un procedimento di infrazione intrapreso a livello comunitario, l'abrogazione della normativa relativa alla indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti agroalimentari.

Con riguardo, infine, all'impatto che la riforma del settore ortofrutticolo potrebbe produrre sul comparto agrumicolo, richiama in questa sede l'importanza che l'agrumicoltura riveste per l'economia agricola italiana. Ricorda, inoltre, che nel corso della recente audizione del ministro De Castro ha evidenziato le attuali problematiche che il settore sta attraversando, con particolare riferimento ad alcune province siciliane, fra cui quella di Agrigento, invitando il Ministro a fare in modo che gli strumenti previsti nella finanziaria 2007 e, in particolare, il Fondo previsto per affrontare le crisi di mercato, sia reso operativo in tempi rapidi, una volta superato il vaglio dell'Unione europea, con riguardo al profilo degli aiuti di Stato.

Ritiene, pertanto, che si dovrà procedere ad una valutazione particolarmente approfondita delle conseguenze che la riforma dell'OCM ortofrutta potrebbe produrre riguardo al settore agrumicolo italiano, in considerazione, in particolare, dell'eliminazione prevista, dalla proposta di regolamento, degli aiuti previsti per gli agrumi trasformati.

Alla luce di tali considerazioni e della complessità della proposta di regolamento della Commissione, auspica che nel prosieguo del dibattito in Commissione possano emergere delle indicazioni che consentano di contribuire a migliorare una proposta, come quella in esame, che porterà una serie di novità rilevanti per il settore ortofrutticolo europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso il settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso.

Il senatore MASSA (*Ulivo*) rileva che la proposta di riforma del settore vitivinicolo europeo, presentata dalla Commissione, non garantisce un rafforzamento del settore stesso. Rileva, infatti, che le misure volte alla estirpazione dei vigneti, ad esempio, rischiano di alimentare fenomeni di delocalizzazione della produzione. Si sofferma, quindi, sulla necessità di

coinvolgere anche altri Paesi, a livello comunitario, per valorizzare la qualità delle produzioni vitivinicole e i prodotti con indicazione geografica tipica. Richiamata, inoltre, l'importanza dei vitigni autoctoni, che garantiscono elevati *standard* qualitativi, conclude ritenendo che l'importanza del settore vitivinicolo non possa essere trascurata dalla riforma proposta dalla Commissione europea.

Interviene brevemente la senatrice NARDINI (*RC-SE*), manifestando l'opportunità che, sull'atto comunitario in esame, vengano auditi dalla Commissione i parlamentari europei membri della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.

Il presidente CUSUMANO informa che sono in corso dei contatti per procedere all'audizione dei parlamentari membri della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'EMERGENZA RELATIVA ALLA BRUCELLOSI BUFALINA NELLA REGIONE CAMPANIA

Il senatore LIOTTA (*RC-SE*) interviene per richiamare la grave situazione che si è venuta a creare, nella regione Campania, con riferimento al fenomeno della brucellosi bufalina. Richiama, quindi, l'ordinanza del Ministro della salute adottata nel novembre dello scorso anno e una sentenza del TAR della regione Campania che ha annullato la decisione di abbattere numerosi capi di bestiame. Manifesta, pertanto, l'opportunità che, in attesa dell'adozione dell'apposito piano regionale, si proceda all'audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, preannunciando la presentazione di un apposito atto di indirizzo.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nel corso della seduta del 6 marzo scorso aveva richiamato l'attenzione della Commissione sull'emergenza relativa al fenomeno della brucellosi nella regione Campania, precisando che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista per domani, potrà fornire chiarimenti su un'apposita audizione, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei diversi soggetti coinvolti dall'emergenza in questione. Rilevato, inoltre, che il ministro De Castro ha manifestato l'intenzione di convocare un apposito Tavolo tecnico, ritiene che il Ministro stesso potrà fornire alla Commissione ulteriori elementi nel corso del seguito della audizione su una serie di questioni urgenti relative al settore primario, che ha avuto luogo nelle precedenti sedute del 6 febbraio e del 7 marzo.

In seguito a una richiesta di chiarimenti della senatrice ALLEGRINI (AN), in merito alla programmazione del seguito dell'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese del comparto primario e agroalimentare, del ministro Bonino, il Presidente assicura che sono in corso gli opportuni contatti.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 20 marzo 2007

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCARABOSIO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo rinviato nella seduta pomeridiana del 15 marzo, nella quale – ricorda il Presidente – si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno allo stesso riferiti (pubblicati in allegato alla sedute di mercoledì 14 marzo).

Il PRESIDENTE avverte che non essendo completata l'acquisizione dei prescritti pareri sugli emendamenti, non è possibile procedere alle votazioni. Propone pertanto di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare il prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARABOSIO dà conto delle determinazioni assunte nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusosi. Si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 691 direttamente nella prossima settimana. Pertanto si

è inteso sconvocare la seduta antimeridiana di domani alle ore 8,30 e, concorde il relatore Bornacin, è stato integrato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani con il seguito dell'esame congiunto degli atti preparatori della legislazione comunitaria (nn. 11, 12 e 13). L'ordine del giorno potrà essere peraltro ulteriormente integrato con l'esame del decreto-legge n. 7 del 2007, ove trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto e, pertanto, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 691 viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SCARABOSIO avverte la seduta antimeridiana di domani, 21 marzo, delle ore 8,30 non avrà luogo e che l'ordine del giorno della Commissione è integrato dal seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari nn. 11, 12 e 13.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 marzo 2007

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor Claudio Treves, coordinatore del dipartimento politiche attive del lavoro; in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), la dottoressa Livia Ricciardi funzionaria; in rappresentanza della Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Fabio Canapa, segretario confederale; in rappresentanza della Unione generale del lavoro (UGL), il dottor Nazareno Mollicone, segretario confederale e il dottor Antonio Polica, funzionario dell'ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione delle fasce deboli del mercato del lavoro: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL) e della Unione generale del lavoro (UGL)

Il presidente TREU ringrazia gli intervenuti per avere accolto sollecitamente l'invito loro rivolto dalla Commissione e, dopo avere richiamato

i temi dell'indagine conoscitiva che ha inizio con l'odierna seduta, dà loro la parola.

Interviene quindi il dottor Claudio TREVES per la CGIL, rilevando preliminarmente che mentre nel caso del precariato, oggetto di una specifica procedura informativa avviata presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, la ricerca e la riflessione si concentrano prevalentemente sulle tipologie contrattuali, quando si parla di fasce deboli del mercato del lavoro ci si riferisce essenzialmente alla condizione di svantaggio di taluni soggetti sociali. Tra di essi, in particolare, si collocano i giovani, il cui tasso di occupazione in Italia è notevolmente elevato, e superiore alla media europea. Alcune recenti indagini confermano questo dato, e pongono in luce ulteriori e specifiche criticità. In particolare, uno studio dell'ISFOL ha evidenziato che circa la metà dei giovani titolari di contratti di apprendistato completa il ciclo previsto dalla legge, e di questi, solo la metà completa il percorso formativo. Emerge dunque un uso strumentale di tale tipologia contrattuale da parte delle imprese, interessate, più che al profilo formativo, ai minori costi che essa comporta.

Analoghe preoccupazione suscita il dato riguardante la flessione del tasso di conversione dei contratti a tempo determinato, confermato anche in recenti ricerche della Confindustria, dalle quali risulta che solo il 40 per cento dei rapporti di lavoro a termine sono trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Giova ricordare, a questo proposito, che per un tipico istituto di ingresso, come il contratto di formazione lavoro, il tasso medio di trasformazione nel rapporto a tempo indeterminato si attestava attorno ad una media pari all'80 per cento. Anche il recente Libro verde dell'Unione europea sulla modernizzazione del lavoro riporta un dato non dissimile da quello italiano, poiché si calcola che tra il 1997 e il 2004, il 60 per cento dei contratti a termine sono stati convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato, il che conferma anche a livello europeo il tendenziale calo del tasso di conversione, nonché il protrarsi negli anni di una condizione di instabilità lavorativa che produce effetti sociali facilmente immaginabili e di notevole gravità.

Inoltre, in Italia le donne costituiscono la maggioranza assoluta dei lavoratori a termine, e secondo le statistiche di genere dell'ISTAT, il ricorso a questa tipologia contrattuale per la manodopera femminile è superiore alla media che si registra nell'Unione europea, comprensiva dei suoi ventisette membri.

Anche nell'economia sommersa, la componente femminile è molto rilevante, come emerge indirettamente dai dati riguardanti l'aumento dell'inattività delle donne nel Mezzogiorno, dati particolarmente indicativi della predisposizione all'ingresso nel lavoro irregolare. Per quanto riguarda poi il rapporto di lavoro a tempo parziale, occorre rilevare che nella passata Legislatura, l'equilibrio tra esigenze personali ed esigenze dell'impresa, che caratterizza questo istituto, è stato spezzato a favore delle imprese, con l'imposizione di forti vincoli alla libertà personale

dei lavoratori e delle lavoratrici che, peraltro, sono stati efficacemente contrastati in sede di contrattazione collettiva.

Purtroppo, la difficile condizione occupazionale che si registra soprattutto nel Mezzogiorno, rende estremamente difficile il conseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia comunitaria di Lisbona, soprattutto per quel che riguarda la realtà femminile.

Proseguendo nella sua esposizione, il dottor Treves passa ad esaminare la condizione dei lavoratori ultracinquantenni, rilevando che il basso tasso di occupazione che si registra in questo comparto deriva anche da scelte imprenditoriali di svecchiamento degli organici aziendali, scelte gravanti sulla collettività attraverso istituti come la cosiddetta mobilità lunga. A tale proposito, occorrerà verificare i risultati della disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, ma non ancora operativa, che incentiva una riduzione oraria dei più anziani – ma non la loro uscita dal mercato del lavoro – contestuale all'assunzione di giovani lavoratori.

Vi sono poi le varie questioni relative al lavoro degli immigrati: giova richiamare, su questo aspetto, le apprezzabili iniziative di analisi statistica sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori stranieri intraprese dall'ISTAT. Esse hanno evidenziato, tra l'altro, un fortissimo divario tra le competenze possedute da questi lavoratori e le attività svolte. Tale divario si traduce in uno spreco di risorse di grandi proporzioni, e mette in luce le lacune e le contraddizioni di un sistema economico concentrato prevalentemente sulla riduzione dei costi.

Nel complesso, occorre sottolineare il persistente incremento del tasso di inattività che si registra nel Mezzogiorno, a fronte di una situazione dell'economia nazionale caratterizzata da evidenti segni di ripresa, e dall'aumento dell'occupazione complessiva e dell'occupazione dipendente. Per invertire la tendenza negativa nel Sud Italia, occorrono politiche finalizzate all'incentivazione della crescita ed all'emersione del lavoro nero, e il contestuale abbandono della strada, rivelatasi inefficace, della riduzione generalizzata delle tutele per i lavoratori.

La dottoressa RICCIARDI interviene a nome della CISL, sottolineando in primo luogo l'esigenza di una più approfondita riflessione sulla definizione di lavoratore svantaggiato, adottata nella normativa comunitaria, e su una sua migliore utilizzazione nella legislazione degli Stati membri, finalizzata ad individuare con maggiore puntualità i settori deboli del mercato del lavoro e le misure più idonee a promuoverne l'occupabilità.

Coerentemente con l'approccio dell'Unione europea, volto a considerare il tema dell'inclusione lavorativa in rapporto al ciclo di vita, in Italia si individuano le fasce deboli del mercato del lavoro soprattutto nei giovani, nelle donne e nei lavoratori ultracinquantenni, anche se non si debbono sottovalutare altri profili di forte vulnerabilità sociale, come, ad esempio, quelli riguardanti la persistente inosservanza delle norme relative alle quote per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Per quanto riguarda l'occupazione femminile, dopo un prolungato periodo di crescita costante, si è registrata, negli ultimi due anni, una lieve

flessione dei tassi di occupazione, di per sé non tale da essere considerata indicativa di una tendenza consolidata, ma certamente suscettibile di destare alcune preoccupazioni, soprattutto se commisurata ad altri dati: ad esempio, ancora oggi una donna su cinque abbandona il lavoro dopo la prima gravidanza. In generale, il tasso di occupazione femminile risulta inversamente proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare: in assenza di politiche di incentivazione mirate e ampiamente articolate, anche sul versante dei servizi, sarà pressoché impossibile per l'Italia rimuovere le attuali condizioni di incompatibilità tra lavoro e vita familiare e conseguire gli obiettivi di Lisbona, relativamente alla partecipazione femminile al mercato del lavoro. A questo proposito, la CISL ritiene fondamentale anche l'incentivazione di forme specifiche di lavoro a tempo parziale prolungato, che qualifichino questa tipologia contrattuale, secondo le linee già indicate dalla legge n. 196 del 1997.

Anche i dati sulla condizione dei lavoratori ultracinquantenni non mancano di destare forti preoccupazioni: in particolare, va rilevato che secondo una indagine dell'ISFOL sono circa 500 mila i lavoratori ricompresi in questa fascia di età attualmente in cerca di occupazione. È un dato superiore alle previsioni, e indicativo delle difficoltà di reinserimento per i soggetti anziani espulsi dal mercato del lavoro.

Il dottor CANAPA, in rappresentanza della UIL, dopo aver sottolineato l'esigenza di rimodulare la disciplina delle collaborazioni a progetto – attraverso l'inserimento nell'ambito della stessa di nuovi elementi, finalizzati a differenziare ulteriormente tale fattispecie rispetto al lavoro subordinato – si sofferma sulle politiche a favore dei lavoratori svantaggiati, rispetto alle quali l'approccio deve risultare necessariamente di tipo sistematico e complessivo, in modo tale da consentire il superamento, in una prospettiva integrata, delle varie criticità ravvisabili rispetto a tali questioni.

Va poi sottolineata l'opportunità di delineare con maggiore chiarezza il riparto di competenze tra Stato e regioni, relativamente ai profili inerenti all'apprendistato e ai servizi all'impiego, in modo tale da evitare sovrapposizioni, nonché di enucleare *standard* minimi adeguati relativamente alle misure inerenti alla formazione, e in particolare alla certificazione delle competenze acquisite.

Occorre inoltre un intervento mirato per le aree territoriali meridionali, volto a superare le rilevanti criticità sussistenti in tali regioni per quel che concerne le fasce lavorative svantaggiate, come pure va promossa una congrua politica a favore della famiglia e della maternità, finalizzata a favorire l'occupazione femminile.

Le politiche attive per il lavoro rivestono una valenza significativa rispetto alle problematiche delle fasce lavorative deboli, ma al tempo stesso occorre considerare l'esigenza di accompagnare l'accresciuta flessibilità del mercato del lavoro con misure adeguate e incisive di sostegno e di tutela per i lavoratori. Diventa pertanto improcrastinabile la riforma de-

gli ammortizzatori sociali, della quale si discute ormai da diversi anni, senza peraltro che sia stato possibile pervenire a soluzioni definitive.

Va infine rilevato che la rivalutazione del ruolo della contrattazione collettiva costituisce un elemento essenziale per superare le criticità riscontrabili in tale ambito.

Il dottor MOLLICONE, in rappresentanza della UGL, fa preliminarmente presente che la tematica delle fasce lavorative deboli non coincide integralmente con quella attinente al lavoro precario, atteso che la condizione di debolezza lavorativa si riscontra anche nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esempio attraverso la costante perdita del potere di acquisto di salari e stipendi. Peraltro tali due elementi coesistono in molti casi, in quanto il lavoro precario spesso è caratterizzato da *standard* retributivi bassi.

La condizione di debolezza lavorativa, riscontrabile soprattutto rispetto all'occupazione femminile, ai lavoratori anziani nonché a quelli operanti in talune aree territoriali, può essere pertanto fronteggiata sia attraverso forme di tutela intrinseche al rapporto di lavoro – incentrate ad esempio sulla distinzione puntuale tra rapporti di lavoro subordinato e lavoro autonomo, come pure sulla limitazione del ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare solo in presenza di congrui motivi – sia attraverso misure esterne al rapporto stesso, incentrate in particolare su politiche di reimpiego e formazione, su un riordino del sistema degli ammortizzatori e infine sull'introduzione di forme di contribuzione figurativa per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

Le politiche sociali di competenza degli enti locali, per quel che concerne in particolare gli asili nido, la tassazione e gli alloggi, costituiscono un elemento significativo nell'ambito delle strategie occupazionali a favore delle fasce sociali più deboli, anche se va evidenziato che spesso in tale settore le carenze e le criticità risultano rilevanti.

La precarizzazione del lavoro ha poi inciso negativamente sul sistema economico nazionale, indebolendo i legami tra i lavoratori – che mutano spesso occupazione – e l'azienda, con tutti i riflessi negativi di tale situazione anche sul quadro complessivo delle relazioni economiche e sociali.

Il presidente TREU, dopo aver sottolineato l'opportunità di approfondire ulteriormente la distinzione tra le tematiche attinenti al precariato e quelle attinenti alle fasce lavorative deboli e dopo aver brevemente evidenziato che il tempo medio di stabilizzazione varia non solo a seconda del settore in cui si opera, ma anche in base alle condizioni personali dei lavoratori, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 marzo 2007

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali

Il presidente MARINO illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, soffermandosi in particolare sulle tematiche meritevoli di approfondimento, nonché sull'opportunità che la procedura informativa contempli l'analisi delle discipline di settore nelle principali realtà internazionali e degli aspetti connessi all'adozione di una normativa a livello nazionale. Prosegue facendo presente che lo svolgimento dell'indagine contempli l'effettuazione di sopralluoghi anche in Stati esteri, oltre all'audizione di qualificati soggetti istituzionali e rappresentativi di categorie professionali e del mondo scientifico.

Ha la parola il senatore MASSIDDA (*DC-PRI-IND-MPA*), il quale ritiene necessaria una più precisa definizione dell'oggetto dell'indagine conoscitiva proposta. Si sofferma in particolare sulla necessità di specificare se l'esercizio delle terapie debba essere o meno demandato a personale medico.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) segnala l'opportunità che la Commissione, per i propri lavori, possa disporre di documentazione specifica e indica, tra l'altro, i contributi elaborati in proposito dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dal Comitato nazionale di bioetica.

La senatrice BIANCONI (*FI*), dopo aver espresso la propria condivisione nei confronti degli interventi testé svolti, segnala l'opportunità di una mirata integrazione del programma della procedura informativa proposta.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) fa presente la necessità di disporre del contributo di istituzioni ed esperti di livello internazionale, nonché dell'Agenzia italiana per il farmaco.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di indagine conoscitiva avanzata dal Presidente. La richiesta di autorizzazione sarà quindi trasmessa al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

Ha la parola il senatore BOSONE (*Aut*), il quale segnala l'opportunità di una puntuale conoscenza di esperienze all'avanguardia in Italia e all'estero, nonché di prevedere l'audizione dell'Agenzia italiana per il farmaco, del Ministro dell'Università e della ricerca, nonché di istituzioni internazionali.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*) rileva la necessità di disporre degli strumenti conoscitivi adeguati allo scopo di garantire un più agevole e al contempo sicuro accesso dell'utenza alle terapie non convenzionali. Dopo aver ricordato che la materia è ormai da diverse legislature all'attenzione del Parlamento, fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alla definizione delle aree riservate alla professionalità medica e alla formazione universitaria dei medici. Ritiene inoltre che la predisposizione di sopralluoghi debba tenere conto dell'esigenza di conoscere le caratteristiche di realtà diversificate e basarsi sulla ponderazione di sufficiente materiale conoscitivo.

Il PRESIDENTE propone di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la definizione del programma, invitando i senatori a far pervenire entro il 27 marzo prossimo eventuali ulteriori indicazioni circa le audizioni e i sopralluoghi da svolgere.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene la senatrice BIANCONI (*FI*), lamentando che la maggioranza non è in grado di garantire la presenza del numero legale prescritto per l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'attività libero-professionale intramuraria. Rileva come le precedenti fasi della procedura informativa abbiano visto l'apporto convinto dei Gruppi di opposizione, i quali continuano ad essere determinati a raggiungere un esito utile e ampiamente condiviso, purché le forze di maggioranza dimostrino coerenza con tale finalità. Propone infine, in considerazione della circostanza che non sono previste sedute di Aula, il prossimo giovedì, 22 marzo, di convocare la seduta della Commissione già convocata per quella data, alle ore 9,30.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) sostiene esservi da parte delle forze di opposizione la disponibilità al confronto per un esito positivo dell'indagine conoscitiva sull'*intramoenia*, sottolineando tuttavia come spetti in primo luogo alla maggioranza garantire il funzionamento della Commissione. Coglie poi l'occasione per sollecitare l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge in materia di ippoterapia.

Il senatore CURSI (*AN*) condivide le richieste appena formulate.

Intervenendo in relazione all'indagine conoscitiva sull'*intramoenia*, la senatrice BAIO (*Ulivo*) invita le forze di opposizione ad assumere un atteggiamento costruttivo, tenendo conto in particolare delle aspettative della cittadinanza riguardo un tema di così elevato momento per l'efficacia del servizio sanitario.

La senatrice MONACELLI (*UDC*), in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, propone di non avviare l'esame del documento conclusivo proposto dal relatore.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) osserva come si manifesti in maniera ormai ricorrente l'incapacità della maggioranza a garantire il numero legale.

Il presidente MARINO rileva come il numero legale necessario per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla libera professione intramuraria sia attualmente presente. Sottolinea inoltre che, attraverso un congruo e costruttivo esame della proposta di documento conclusivo, la Commissione è chiamata a svolgere un'opera di grande rilevanza sociale, tale da costituire un utile punto di riferimento per lo stesso Governo. Proprio in tale ottica, non ritiene di dover procedere alla sconvocazione della seduta prevista per il prossimo giovedì, 22 marzo, alle ore 9,30, tanto più che in quella data, nonostante non sia convocata l'Assemblea, molte Commissioni si riuniranno.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) esprime condivisione per quanto affermato dal Presidente, richiamando l'attenzione sull'esigenza di uno spirito costruttivo da parte delle varie componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE – preso atto dell'imminente inizio della seduta dell'Aula ed apprezzate le circostanze – toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 20 marzo 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 15 marzo scorso, ha convenuto sul seguente calendario dei lavori della Commissione, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento della Camera, nonché dell'articolo 7 del Regolamento interno della Commissione:

nella seduta di oggi, seguito dell'esame della risoluzione proposta dal senatore Storace relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora» ed esame della risoluzione proposta dall'on. Merlo sul potenziamento e la valorizzazione dei Centri di produzione decentrati e delle Sedi regionali della Società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

nella seduta di domani, mercoledì 21, alle 14: seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI;

nella seduta di dopodomani, giovedì 22, alle 14, audizione del Direttore di Rai Uno e del Direttore di Rai Tre.

Ricorda inoltre che per la giornata di domani, mercoledì 21 marzo, alle 20, è convocata la Sottocommissione permanente per l'Accesso, per procedere all'elezione del suo Presidente.

Il senatore Francesco STORACE (*AN*), intervenendo sul calendario dei lavori, rileva che la Commissione si convoca frequentemente in concomitanza con altri organismi parlamentari, e rappresenta l'opportunità che nella predisposizione del calendario si faccia maggiormente ricorso alle sedute notturne.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), *relatore*, parimenti intervenendo sul calendario dei lavori, condivide il suggerimento del senatore Storace. Rappresenta altresì la necessità di calendarizzare sin d'ora il provvedimento che disciplinerà la programmazione radiotelevisiva nell'imminenza delle prossime consultazioni amministrative, previste per il 27 e 28 maggio 2007.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*Ulivo*), intervenendo sul calendario dei lavori, auspica che la Commissione ottenga risposte sulle svariate questioni per le quali ha già richiesto chiarimenti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: ad esempio, circa l'utilizzazione di professionisti che in passato sono stati emarginati dalla programmazione della RAI. Ritiene inoltre che si debba prestare maggiore attenzione a tematiche di carattere generale, quali la divulgazione di fatti e circostanze inerenti a procedimenti penali, specie ove coinvolgano la tutela della riservatezza della persona. Non si tratta tanto di ricercare responsabilità, a suo avviso, quanto di stabilire regole chiare in materia di replica e di rettifica.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, richiamandosi in particolare alle ultime argomentazioni del collega Giulietti, ricorda che il tema è disciplinato nell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003, il quale, peraltro, non risulta sempre applicato, anche negli ulteriori suoi contenuti.

Il senatore Francesco STORACE (*AN*) comprende le motivazioni che inducono il deputato Giulietti a non voler sanzionare singoli comportamenti, ma ritiene che la Commissione non possa esimersi al riguardo dal formulare richiami specifici, ove se ne ravvisino le circostanze.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz'ora» (rel. Beltrandi).

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 13 marzo 2007.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 13 marzo scorso si era svolta la discussione generale sulla proposta di risoluzione in titolo, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, in esito alla quale era emersa la possibilità di procedere ad una riformulazione del testo. Pertanto l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 16 marzo scorso ha convenuto di riaprire il termine per emendare la proposta di risoluzione. Nel termine stabilito, che era fissato alle 15 di ieri, lunedì 19 marzo, è pervenuta una proposta di modifica, interamente sostitutiva del testo originario. A tale proposta di modifica – sempre secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza – potranno essere riferiti subemendamenti, i quali possono essere presentati anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da colleghi che si qualifichino come rappresentanti dei Gruppi. Sino a questo momento sono pervenuti due subemendamenti, riferiti alla proposta di modifica n. 1, interamente sostitutiva del testo originario: questa ed i subemendamenti sono pubblicati in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), *relatore*, condivide i contenuti della riformulazione, sostitutiva del testo originario della risoluzione. Essa tiene conto della circostanza che, sulla vicenda in titolo, sia già intervenuta una delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: piuttosto che dar luogo ad una sostanziale duplicazione di tale provvedimento, la proposta del Presidente riferisce le considerazioni e le conclusioni che da tale vicenda possono essere tratte all'insieme della programmazione avente contenuti di approfondimento informativo: genere nel quale sono stati recentemente riscontrati vari squilibri. Peraltro, i contenuti della relazione che egli ha svolto nella precedente seduta sembrano essere stati ripresi sia dalla stessa Autorità, sia dalla riformulazione oggi proposta alla Commissione. Ribadisce quindi il proprio favore al nuovo testo: i subemendamenti che egli ha proposto hanno il solo scopo di rinforzarne i contenuti.

Il senatore Francesco STORACE (*AN*) a sua volta esprime apprezzamento per la riformulazione proposta, che ben può considerarsi sostitutiva del testo a suo tempo da lui presentato, come pure per i subemendamenti del relatore. Non può però esimersi dall'osservare che, sulla vicenda, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha saputo intervenire più tempestivamente di quanto abbia fatto la Commissione: sarebbe stato invece preferibile privilegiare una pronuncia politica sul caso, prima di pervenire ad una decisione di carattere giuridico-sanzionatorio. Il provvedimento approvato dall'Autorità richiama comunque la RAI a rispettare principi di correttezza e completezza dell'informazione, obiettività, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista, e parità di trattamento ed equilibrio; prescrive inoltre che tali principi siano applicati nel corso del ciclo complessivo di trasmissioni, e pertanto – si deve intendere – non valutati nel momento della sua conclusione.

Con ogni evidenza, quindi, tali principi non sono stati sinora rispettati, e questa considerazione deve essere applicata anche ad altre trasmissioni della programmazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Tra queste, non può esimersi dal citare il programma andato in onda domenica 18 marzo scorso, con la presenza dei giornalisti Fabio Fazio e Lucia Annunziata: se la professionalità di questi e degli altri conduttori deve essere rispettata, non può però essere consentito che la RAI diventi un palcoscenico per le espressioni di opinioni personali, le cui modalità di esposizione spesso «sbeffeggiano» le istituzioni.

Chiede infine di conoscere quale esatta valenza debba essere data alle considerazioni di cui alla lettera *q*) della riformulazione ora proposta, che prefigura l'emanazione, da parte della Commissione, di un provvedimento di carattere generale. Ritiene infatti che la normativa già emanata debba considerarsi tuttora vigente, specie laddove indica un lasso di tempo massimo entro il quale deve essere realizzata, in ciascun ciclo di trasmissioni, la presenza di tutti i soggetti politici aventi diritto.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) a sua volta condivide i contenuti della riformulazione autorevolmente proposta dal Presidente della Commissione. Si esprime altresì favorevolmente sui subemendamenti che il relatore propone di introdurre.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*Ulivo*) comprende molte delle considerazioni rappresentate dal senatore Storace, ma ritiene che il vero problema consista nel clima che si va instaurando, nel quale sembra si vogliano redigere regole puntuali e specifiche alle quali condizionare la libertà di informazione. Lo si legge in recenti articoli di stampa, e lo si desume implicitamente da varie prese di posizione: tutto ciò, in un contesto nel quale continuano a non essere disponibili dati di carattere complessivo sul rispetto del pluralismo nella programmazione radiotelevisiva. Il problema è pertanto di carattere generale: si augura che nel seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI, che avrà luogo domani, la Commissione possa ottenere al riguardo risposte soddisfacenti. Ma è fuorviante il metodo di considerare i contenuti di singole trasmissioni: quelle condotte da Fabio Fazio, in particolare, hanno un loro «linguaggio» specifico, ironico e garbato.

Per tali ragioni, come ha già anticipato nella precedente seduta, non prenderà parte alla votazione sul provvedimento in titolo: questo perchè dissente non dai contenuti della riformulazione proposta dal Presidente, bensì dalla scelta di affrontare solo questioni di carattere specifico.

Il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) era e resta contrario a deliberare della Commissione che si riferiscano a programmi specifici; ma indubbiamente la riformulazione proposta dal Presidente rappresenta al riguardo un passo in avanti, apprezzabile e motivato. Resta la rilevante difficoltà co-

stituita dal titolo della proposta di risoluzione, che continua a fare riferimento alla trasmissione «In mezz'ora». La parte dispositiva della proposta è invece condivisibile, mentre la motivazione richiederebbe una ulteriore messa a punto, per la quale propone un rinvio del seguito dell'esame.

Quanto alle altre considerazioni che ha testè ascoltato, dissente dall'opinione di chi ritiene faziosa la trasmissione condotta da Fabio Fazio; in altri programmi, semmai, si sono recentemente riscontrati episodi che hanno comportato una vera e propria gogna mediatica per una parlamentare. Non si può negare che alcuni conduttori pecchino di eccessivo protagonismo, e non si può accettare che taluni si accodino all'atteggiamento generico e qualunquista di chi divulga che la politica nel suo complesso come qualcosa di negativo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che il dibattito odierno ha preso le mosse da una vicenda specifica, che è quella relativa alla programmazione di «In mezz'ora». È intervenuto poi il provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in Commissione il Presidente ed il Direttore generale della RAI hanno ammesso che in tale trasmissione vi sia stato uno sbilancio quantitativo. Al riguardo, ritiene non possa essere negato il diritto e dovere della Commissione di intervenire anche su casi singoli, pena l'impotenza di questo organismo nel compito di evidenziare le violazioni della «par condicio».

Alla luce degli sviluppi della vicenda, l'attenzione della Commissione si è ora spostata sui profili di carattere più generale che concernono le trasmissioni di approfondimento informativo, e non è più riferita a quanto accaduto nel singolo programma. Al riguardo, si è evidenziata la necessità di colmare una lacuna normativa che ha dato adito a vari inconvenienti: ad esempio, nell'informazione sulla manifestazione contro l'allargamento della base NATO di Vicenza è stato dato spazio ad esponenti di un'unica coalizione, benchè le opinioni da questi espresse divergessero a volte tra loro. È pertanto opportuno esplicitare il riferimento al criterio quantitativo di computo delle presenze nelle trasmissioni (che, in sè, non vincola la professionalità dei giornalisti), ed è necessario precisare che tale criterio deve essere applicato nel corso di ciascun ciclo di trasmissioni, e non essere oggetto di computo solo alla fine del ciclo stesso.

In seguito, un provvedimento di carattere più organico, relativo alla programmazione radiotelevisiva nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, potrà stabilire una disciplina definitiva riferita anche al genere dell'approfondimento informativo. Oggi quest'ultimo si configura come una sorta di *tertium genus* intermedio tra l'informazione e la comunicazione politica, non esattamente individuato nè regolamentato.

Il deputato Renzo LUSETTI (*Ulivo*) riconosce la legittimità delle iniziative intraprese dal senatore Storace, e l'indubbia loro chiarezza. Esse hanno condotto alla predisposizione di un testo, quale è la riformulazione

sottoposta alla Commissione, del quale condivide il dispositivo, ma non le premesse, che continuano a richiamarsi alla specifica trasmissione condotta dalla giornalista Lucia Annunziata. Al riguardo, condivide le opinioni del collega Giulietti circa la necessità che la Commissione rivolga il proprio interesse a temi di carattere più generale, anzichè ridursi ad una sequela di iniziative riferite a casi singoli: mancano ad esempio dati che consentano complessivamente di cogliere il rispetto del pluralismo, manca un'attenzione adeguata a temi quale la tutela della riservatezza nella programmazione radiotelevisiva.

Propone quindi di eliminare, dalle premesse della riformulazione, ogni riferimento alla trasmissione «In mezz'ora», rinviando il seguito dell'esame alla prossima settimana per poter redigere le conseguenti modifiche. Del resto, la circostanza che la Commissione sia arrivata a tale riformulazione partendo proprio dalle vicende relative a quel programma è sufficientemente chiara nel dibattito sinora svoltosi, oggetto di pubblicità dei lavori in quanto tenutosi nella sede della Commissione plenaria.

Il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) a sua volta condivide la riformulazione proposta dal Presidente. Essa non nega che la questione abbia preso avvio da un dato di fatto riferito ad una trasmissione specifica (senza il quale la Commissione non si sarebbe attivata), e pacatamente poi giunge a conclusioni di carattere generale, nello spirito delle attribuzioni istituzionali della Commissione stessa. Voterà quindi con convinzione il testo proposto.

Quanto alle istanze di carattere generale giustamente evidenziate dal collega Giulietti si augura che esse possano trovare un primo riscontro già nelle richieste di chiarimenti che saranno formulate al Presidente ed al Direttore generale della RAI, nell'audizione di domani.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*) ribadisce il parere favorevole già espresso sul testo della riformulazione, nella quale l'unico riferimento alla trasmissione condotta da Lucia Annunziata (a parte quello contenuto nel titolo, che può agevolmente essere modificato) consiste nel riportare la notizia del provvedimento assunto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La sua approvazione costituirebbe quindi un passo avanti per l'attività complessiva della Commissione.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*), ed il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*), nonchè il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, convergono sulla opportunità di modificare il titolo della risoluzione nel senso ora proposto.

Il senatore Francesco STORACE (*AN*), a quest'ultimo proposito, ritiene che la modifica del titolo possa trovare senso esclusivamente nella logica di una mediazione politica, che il Presidente della Commissione do-

verosamente promuove; ma chiede che la Commissione vi rifletta ulteriormente. È singolare che la Commissione sembri quasi temere il riferimento al programma della giornalista Lucia Annunziata, mentre l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha dimostrato una difficoltà analoga.

Condivide altresì molte delle altre considerazioni che ha udito nel dibattito odierno, anche quelle riferite a temi di carattere generale: rappresenta però, per rispetto alla tragedia che i veri «desaparecidos» hanno vissuto, l'opportunità di non più denotare, con questo termine, i professionisti che nella RAI sono ora inutilizzati o sottoutilizzati. Ribadisce di ritenere ridicola la soppressione del riferimento al programma «In mezz'ora».

Il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*) ha letto con attenzione la riformulazione del Presidente, e si esprimerà favorevolmente su di essa, purchè sia chiaro che la risoluzione, pur prendendo le mosse da un episodio particolare, formula poi indicazioni di portata generale. Ma ciò pare già evidente nel testo proposto, che ha l'ulteriore merito di richiamare il criterio quantitativo quale strumento importante, pur se non unico, di tutela del pluralismo.

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (*IdV*) condivide lo spirito degli interventi dei colleghi Tranfaglia e Satta, e ritiene che la Commissione debba al riguardo assumere una decisione. Quanto al programma di domenica 18 marzo scorso, oggi richiamato, nel quale sono intervenuti i conduttori Fabio Fazio e Lucia Annunziata, i suoi contenuti lo hanno definitivamente risolto a votare in favore della risoluzione proposta.

Il deputato Giorgio MERLO (*Ulivo*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che stanno per avere luogo votazioni alla Camera, e si chiede come la Commissione possa programmare il seguito dell'esame in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, nel prendere atto che la maggioranza della Commissione sembra orientata ad esprimersi favorevolmente sul testo oggi proposto, rileva che vi sono ancora diversi parlamentari iscritti a parlare, e rappresenta l'opportunità che la Commissione prosegua i propri lavori al termine della seduta odierna della Camera.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori del deputato Alessio BUTTI (*AN*), del deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) del deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*) e del senatore Paolo GUZZANTI (*FI*), il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, consentendovi la Commissione, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta che si riserva di convocare per domani, mercoledì 21 marzo 2007, alle 20, in luogo della prevista seduta della Sottocommissione permanente per l'Accesso.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA RISOLUZIONE SUL POTENZIAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI PRODUZIONE DECENTRATI E DELLE SEDI REGIONALI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

ALLEGATO

**Risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva Rai
«In Mezz’Ora»**

PROPOSTA DI MODIFICA E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

Sostituire l'intero testo della risoluzione con il seguente:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessso che:

a) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo *«la garanzia della libertà e del pluralismo (...)»*, nonché *«l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)»*, ed espressamente garantisce *«la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)»*;

b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, *«promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica»* (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le emittenti radiotelevisive assicurino *«a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica»* (articolo 2, comma 1);

c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescrivendo che *«i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»* (articolo 11, comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico all'articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);

d) con il successivo atto d'indirizzo alla Rai dell'11 marzo 2003 la Commissione ha prescritto che *«tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vi-*

sta e la necessità del contraddittorio», chiedendo poi «ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza (...);»;

e) la necessità di tutelare il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema portante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza radiotelevisiva;

f) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;

g) l'articolo 1, comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai per il triennio 2003-2005 – tuttora applicabile, e comunque non diverso dallo schema di nuovo Contratto che lo sostituirà – riconosce «quali compiti prioritari del servizio pubblico radiotelevisivo: garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione (...)», ed espressamente richiama i medesimi principi anche in riferimento all'approfondimento informativo (articoli 2, comma 1, e 3, comma 1);

h) nell'ultimo periodo si è tenuto un vivace dibattito politico-istituzionale, culminato con la presentazione, da parte di alcuni esponenti politici, di esposti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i quali rappresentavano in particolare che le modalità di conduzione della serie televisiva denominata «In Mezz'Ora», programmate sulla Rete Tre della Rai nella giornata di domenica, avrebbero violato il quadro normativo prima descritto;

i) indipendentemente dall'iter di tali esposti, la Commissione aveva avviato l'esame di una proposta di risoluzione riferita a tale caso, e nel corso della relativa discussione generale, tenutasi nella seduta del 13 marzo 2007, era emerso che nelle trasmissioni sinora messe in onda di «In Mezz'Ora» – consistenti in un'intervista della conduttrice, la giornalista Lucia Annunziata, a persone invitate in relazione a temi di attualità politica – erano stati prevalentemente invitati personaggi politici appartenenti alla coalizione di centro-sinistra, o comunque palesemente ed obiettivamente non riconducibili alle idee ed all'immagine dell'opposta coalizione di centro-destra;

j) nelle more dell'esame della Commissione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito gli esposti sopra menzionati con la propria delibera n. 34/07/CSP del 7 marzo 2007, comunicata alla Commissione stessa il 16 marzo successivo, con la quale, avendo riscontrato «uno squilibrio delle presenze degli ospiti politici a favore degli esponenti del centro-sinistra (...)» ha richiamato la Rai a rispettare, in quel programma, «i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiet-

tività, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio delle presenze durante il ciclo delle trasmissioni (...)»;

k) nelle more dell'esame della Commissione e di quello dell'Autorità, lo stesso Direttore generale della Rai, nel corso di dichiarazioni rilasciate nella giornata del 14 marzo 2007, aveva fatto riferimento a squilibri nella programmazione di alcune trasmissioni della Rai, tra le quali «In Mezz'Ora»;

l) conformemente alla propria prevalente giurisprudenza e prassi, l'Autorità ha qualificato le trasmissioni del programma «In Mezz'Ora» alla stregua di programmi d'informazione, anzichè come programmi di comunicazione politica o di altro genere (nel qual caso esse sarebbero soggette a previsioni normative più stringenti in ordine al rispetto della cosiddetta «par condicio» delle forze politiche), benchè non risulti che tali trasmissioni siano state ricondotte alla responsabilità di un direttore di testata;

m) la qualificazione di quelle ed – ipoteticamente – altre trasmissioni Rai nel genere delle trasmissioni informative non esclude il dovere di assicurare il rispetto della parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche;

n) il computo numerico dei diversi soggetti politici presenti nelle trasmissioni, e del tempo attribuito a ciascuna presenza, non costituisce l'unico criterio possibile per la valutazione del rispetto della parità di trattamento nella programmazione radiotelevisiva, ma rappresenta a tal fine un elemento fondamentale, specie nell'attuale assetto normativo;

o) alla Commissione non pare in linea di principio ragionevole attendere la conclusione di un intero ciclo di trasmissioni per effettuare una valutazione circa il rispetto del dovere di imparzialità e di completezza nella programmazione televisiva;

p) la Commissione parlamentare dispone della potestà generale di emanare atti d'indirizzo e di vigilare sul servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (la cui vigenza è confermata, da ultimo, dall'articolo 50 del Testo unico della radiotelevisione), e dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento interno, nonchè della più specifica potestà di vigilare sull'attuazione delle finalità del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

q) riservandosi di emanare un provvedimento di carattere generale che disciplini la comunicazione politica, i messaggi autogestiti ed i programmi di informazione nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie, e di disciplinare organicamente, in tale contesto, le trasmissioni di approfondimento informativo;

r) senza pregiudizio per l'applicazione dei propri precedenti provvedimenti, ed in particolare dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato l'11 marzo 2003;

s) senza pregiudizio per alcuna delle potestà attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare per l'applicazione e gli effetti della citata delibera dell'Autorità n. 34/07/CPS,

impegna

la Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico:

1) ad organizzare i programmi radiotelevisivi aventi contenuti di informazione politica applicando parametri di rispetto della parità di condizioni e di trattamento tra i soggetti politici che, rispetto al passato, risultino più evidenti ed immediatamente percepibili;

2) in particolare, ad alternare, in un lasso di tempo ragionevole, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli programmi, la presenza di soggetti riconducibili ad una coalizione con la presenza di soggetti riconducibili alla coalizione opposta, salvi i singoli casi in cui ciò sia assolutamente impossibile a causa dell'esigenza di garantire la chiarezza, l'incisività e la tempestività dell'informazione».

1. Landolfi.

Alla proposta di modifica 1. Landolfi, parte dispositiva, al numero 1, dopo le parole: «che, rispetto al passato, risultino più», e prima delle parole: «evidenti ed immediatamente percepibili», aggiungere la parola: «efficaci».

0.1.1. Beltrandi.

Alla proposta di modifica 1. Landolfi, parte dispositiva, al numero 2, sostituire le parole: «riconducibili alla coalizione opposta», con le parole: «riconducibili alla o alle coalizioni, o soggetti politici, opposti».

0.1.2. Beltrandi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Martedì 20 marzo 2007

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dell'odierna seduta sarà assicurata anche attraverso il ricorso all'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Ministro per le Politiche europee

Dopo considerazioni preliminari del PRESIDENTE, il ministro BONINO svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi nell'ordine, ponendo domande e formulando osservazioni, l'onorevole PIAZZA, i senatori PIGLIONICA, BANTI e VIESPOLI e gli onorevoli FRANZOSO e RUSSO.

Replica quindi il ministro BONINO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE**

Martedì 20 marzo 2007

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni De Mari, presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, accompagnato dal dottor Francesco Paolo Silanos, capo segreteria del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione del Presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (CNSD)

Dopo un breve indirizzo di saluto del Presidente FUDA – che ricorda anche le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo – prende la parola il dottor DE MARI, il quale si sofferma sia sulle disposizioni che disciplinano l'attività professionale degli spedizionieri doganali (che hanno as-

sunto la qualifica di doganalisti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 213 del 2000), sia sulle misure che dovrebbero essere adottate per garantire una maggiore competitività dei soggetti che operano in ambito doganale.

Prendono quindi la parola, per svolgere osservazioni e porre quesiti, i senatori SAPORITO e ALBONETTI, nonché il Presidente FUDA, ai quali replica il dottor DE MARI, che si riserva di trasmettere, ad integrazione della relazione testé svolta, una documentazione analitica sui temi di interesse della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 12,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 20 marzo 2007

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, il Maresciallo Capo Claudio Vuolo, il Maresciallo Capo Simone Vacca, il dottor Franco Cezza ed il professor Carlo Signorelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE fa presente che una delegazione della Commissione ha svolto nelle giornate del 9 e del 13 marzo u.s. sopralluoghi, rispettivamente, in provincia di Sassari e presso l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sul funzionamento del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS): audizione del direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del dottor Palumbo.

Il dottor PALUMBO svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione, illustrando l'origine, gli scopi e le linee di attività del SiVeAS.

Intervengono per svolgere osservazioni e porre quesiti i senatori CAFORIO, CURSI, EMPRIN GILARDINI, BINETTI e BOSONE, nonché il presidente TOMASSINI.

Il presidente TOMASSINI, rilevando che la complessità delle problematiche e dei quesiti posti non consente di esaurire i temi trattati nell'odierna seduta, invita infine il dottor Palumbo a fornire in un successivo momento alla Commissione i chiarimenti richiesti, eventualmente nel corso di una nuova audizione.

Dopo aver quindi ringraziato il dottor Palumbo, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 20 marzo 2007

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Intervengono, in sede di audizione in rappresentanza dell'INPS il dottor Francesco Sparagna e il dottor Luciano Messina.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, il resoconto stenografico della seduta.

Seguito audizione dell'INPS

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 13 marzo 2007.

Il dottor SPARAGNA, intervenuto in rappresentanza dell'Inps, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente ai quesiti formulati da taluni senatori nel corso della precedente seduta, soffermandosi infine sui positivi risultati conseguiti nell'ultimo fine-settimana dagli ispettori Inps su tutto il territorio nazionale, per quel che concerne la repressione dei casi di evasione contributiva.

Dopo che il presidente TOFANI si è complimentato per tali significativi risultati conseguiti dall'Inps, intervengono i senatori ZUCCHERINI e PARAVIA, per porre taluni quesiti all'auditore.

Il dottor SPARAGNA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione intermedia

Il Presidente TOFANI illustra la proposta di relazione intermedia, previamente inviata a tutti i componenti della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PARAVIA, dopo aver manifestato la propria condivisione rispetto ai contenuti della predetta proposta, prospetta l'opportunità di una riformulazione della stessa, volta all'inserimento, nell'ambito del sesto periodo di tale documento, di un riferimento anche alle associazioni datoriali, evidenziando che le procedure di concertazione ivi previste non possono non coinvolgere anche tali soggetti.

Il presidente TOFANI dichiara di condividere l'esigenza prospettata dal senatore Paravia, integrando pertanto il sesto periodo della proposta di relazione intermedia con l'inserimento della dizione «e datoriali», dopo le parole «organizzazioni sindacali».

Seguono interventi del senatore ZUCCHERINI e del senatore SANCIU, volti entrambi ad esprimere una condivisione riguardo alla proposta di relazione intermedia.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di relazione intermedia, nella versione conseguente alla riformulazione testé effettuata.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,30.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

RELAZIONE INTERMEDIA

Coordinamento delle attività di vigilanza dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza

Gli ultimi gravi incidenti sul lavoro hanno riproposto, in maniera estremamente drammatica, l'urgenza di pervenire in tempi brevi ad iniziative che possano determinare una loro significativa riduzione, in primo luogo di quelli mortali.

Nel quadro delle iniziative governative nel settore infortunistico, va sottolineata in modo particolare quella inerente l'adozione di una legge delega, ai fini della successiva redazione di un testo unico o codice in materia di sicurezza.

Occorre, tuttavia, rilevare che i tempi per l'esame e l'approvazione del disegno di legge delega e per l'emanazione del successivo decreto legislativo sono necessariamente lunghi e che, di conseguenza, alcuni profili problematici sembrano richiedere più immediati strumenti di intervento.

Nella scorsa legislatura la Commissione infortuni sul lavoro, nella sua relazione finale, ebbe ad evidenziare una serie di punti critici, in riferimento alla vigilanza, quanto alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nello specifico la Commissione segnalò che il previsto «coordinamento, tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è sempre o pienamente operante, sia pure con sfumature territoriali diverse».

Alla luce di quanto premesso sarebbe opportuno che si arrivasse all'emanazione, sentita la Conferenza Stato-regioni nel rispetto dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, di un atto normativo secondario – nella forma di un decreto interministeriale o di un D.P.C.M. (qualora si voglia investire del problema la Presidenza del Consiglio dei Ministri) – ovvero di una direttiva, contenente disposizioni volte ad armonizzare, razionalizzare e coordinare le competenze istituzionali, a livello centrale e a livello locale, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, nonché a garantire indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale.

Ciò permetterebbe, senz'altro, un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate

ed un parziale superamento dei limiti derivanti dalle carenze strumentali e di organico.

Si tratta, pertanto, di una misura essenziale per assicurare un più incisivo intervento della pubblica amministrazione, finalizzato a garantire da subito maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e, al tempo stesso, funzionale alla definizione di soluzioni che potranno eventualmente trovare una più compiuta regolazione nell'ambito del testo unico.

Quote minime di spesa sanitaria da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro

Si ricorda che, sia nell'attuale quadro sia in passato, diverse disposizioni programmatiche, contenute in provvedimenti legislativi, nei piani sanitari nazionali o nelle intese tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, hanno previsto la destinazione di determinate quote di spesa sanitaria al settore della prevenzione.

In particolare, nel piano sanitario per il triennio 2006-2008, di cui al D.P.R. del 7 aprile 2006, al punto 2.7 è prevista una quota del 5% da destinare alla prevenzione, complessivamente considerata.

Sussiste, tuttavia, l'esigenza che venga definito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, come già evidenziato nella relazione finale approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 marzo 2006.

Potrebbe altresì essere configurato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, che vada a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 marzo 2007

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(1381) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario su emendamento;*

alla 6^a Commissione:

(1332) *Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE: parere di nulla osta;*

alla 10^a Commissione:

(840) *CAMBER. – Modifiche e integrazioni alle norme sulla classificazione e la circolazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico: parere di nulla osta;*

(1122) *BERSELLI ed altri. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli autocaravan: parere di nulla osta;*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 marzo 2007

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Comunicazione della Commissione – «Una politica energetica per l'Europa» – COM (07) 1. (n. 11): parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

Comunicazione della Commissione – «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre» – COM (07) 2. (n. 12): parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

Comunicazione della Commissione – «Programma indicativo per il settore nucleare» – COM (06) 844. (n. 13): parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 marzo 2007

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Casula.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1381) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO, in qualità di relatore, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, l'emendamento 3.6 in quanto identico ad altro sul quale la Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, la proposta 3.100 in quanto la disponibilità sull'accantonamento del fondo speciale ivi richiamato risulta insufficiente a garantire la neutralità finanziaria della proposta stessa. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA concorda con l'avviso contrario sulle proposte 3.6 e 3.100.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 3.6 e 3.100 sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 8^a su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In sede di illustrazione degli emendamenti, segnala le proposte 1.20, 1.79, 1.80 e 1.33, per le quali occorrerebbe acquisire conferma che il finanziamento delle attività e degli investimenti previsti avvenga mediante le risorse derivanti dal mercato dei diritti radiotelevisivi. Fa presente inoltre che la proposta 1.59 appare determinare maggiori oneri, in quanto al capoverso art. 12-*bis* istituisce un'Autorità preposta ad attività di controllo sulle società sportive, senza specificare le risorse finanziarie per il funzionamento della medesima.

Il sottosegretario CASULA conviene con il relatore sull'assenza di osservazioni da formulare sul testo. Le proposte 1.20, 1.79, 1.80 e 1.33 non presentano profili critici dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 1.59 esprime, infine, avviso contrario.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo. Sugli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione della proposta 1.59 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 12^a. Esame e rinvio)

Il relatore LUSI (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che l'articolo 2 prevede il trasferimento a titolo gratuito, a favore delle Università, della proprietà degli immobili del patrimonio indisponibile appartenenti allo Stato ed attualmente in uso alle Università statali per le facoltà di medicina e chirurgia, nonché la concessione in uso gratuito a favore dei medesimi soggetti per i beni demaniali. Al riguardo, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti finanziari in relazione ad eventuali canoni di locazione attualmente corrisposti da parte delle Università, con conseguenti minori entrate per lo Stato ad esito del trasferimento degli immobili medesimi. In relazione all'articolo 3, che prevede la possibile nomina di Commissari *ad acta* per l'ipotesi di inadempienze,

occorre acquisire conferma circa la possibilità che la disposizione possa essere attuata ad invarianza finanziaria, secondo quanto previsto. Rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio per quanto attiene ai profili di quantificazione in ordine all'articolo 4, che prevede un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2008, per attività di controllo del rischio clinico. Occorre, inoltre, acquisire conferma circa la disponibilità delle somme stanziare per il Fondo di cui al comma 805 della legge finanziaria 2007, per la parte relativa al Ministero della salute. Segnala, infine, la necessità di coordinare la previsione di invarianza finanziaria del provvedimento, contenuta all'articolo 6, con la previsione del citato articolo 4.

Dopo che il sottosegretario CASULA si è riservato di fornire i chiarimenti alle osservazioni del relatore in altra seduta, prende la parola il senatore LEGNINI (*Ulivo*) che paventa, nel caso di costituzione di nuovi organismi dotati di personalità giuridica, una duplicazione di strutture e di oneri.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa presente che in alcune fattispecie il passaggio dal demanio all'università di alcuni cespiti potrebbe determinare profili finanziari critici, soprattutto qualora le università dovessero, in futuro, uscire dal settore delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente MORANDO rileva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che il passaggio di alcuni immobili dal patrimonio dello Stato a quello delle università, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo potrebbe avere effetti per il bilancio dello Stato, sebbene svolga effetti neutri sul patrimonio della pubblica amministrazione. Chiede quindi al Governo che fornisca ulteriori chiarimenti su questo aspetto, nonché sulla regolazione dei flussi di finanziamento tra ASL e Università nel caso di costituzione di una Azienda integrata ospedaliero-universitaria, di cui al comma citato. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 marzo 2007

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 marzo 2007

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201).
-

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione)
(12^a - Igiene e sanità)**

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (1411).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
 - MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
 - RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
 - SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
 - BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
 - Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
 - MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
 - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
 - MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).

- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (1270).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385 e 387 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (1003).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero (1139) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione dei Democraticicristiani e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale (1168).
- Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali (1173).
- e della petizione n. 115 ad essi attinente.

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate» (n. 76).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- BOCCIA Maria Luisa ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).
- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (n. 70).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (1108).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
 - MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
 - PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle Forze armate: seguito dell'audizione di esponenti del personale femminile delle tre categorie delle Forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 73).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazioni.
- II. Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e del Direttore generale dell'Agenzia del Territorio, in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (1332).
 - BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
 - COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).

VI. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2007 (n. 74).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana: audizione di rappresentanti dell'Istat.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 8,30, 14 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione economica e finanziaria delle Ferrovie dello Stato e sullo stato dei cantieri e dei costi dell'alta velocità ferroviaria: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (n. 4).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMBER. – Modifiche ed integrazioni alle norme sulla classificazione e la circolazione dei veicoli di interesse storico o collezionistico (840).
 - BERSELLI ed altri. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e gli *autocaravan* (1122).
 - BENVENUTO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (1365).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), anche in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie: seguito dell'audizione del Presidente della Confagricoltura, del Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e del Presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e audizione del Presidente della Coldiretti.

 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: seguito dell'audizione del Presidente della Confagricoltura, del Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e del Presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori (AIC) e audizione del Presidente della Coldiretti.
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione – Una politica energetica per l'Europa (n. 11).

- Comunicazione della Commissione – Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre (n. 12).
 - Comunicazione della Commissione – Programma indicativo per il settore nucleare (n. 13).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
 - BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audizione del Direttore generale del Servizio per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto: audizione di rappresentanti di Kyoto Club, Assoelettrica, WWF, Greenpeace, Legambiente, Ambiente e/vita, Enel, Edison, Endesa Italia, Sorgenia, Enea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 22).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi (n. 23).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 24).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge:
 - Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (1271).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (n. 14).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 13,30

Sede consultiva:

- Alle Commissioni V e VIII della Camera: Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (A.C. 15).
 - Alle Commissioni VI e XIII della Camera: DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (A.C. 2374).
 - Alla 6^a Commissione del Senato: Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (A.S. 1332).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 14 e 20

- Seguito dell'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI.

Sottocommissione permanente per l'accesso:

- Elezione del Presidente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 21 marzo 2007, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sugli aspetti strutturali, igienico-sanitari, tecnologici e organizzativi degli ospedali italiani, con particolare riguardo a quelli di insegnamento: seguito dell'audizione del rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Renato Guarini.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 20 marzo 2007

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE *Pag.* 179

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Presidenza del Presidente
Maurizio GASPARRI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maurizio GASPARRI (AN), *presidente*, comunica che è pervenuta dal Commissario europeo per la giustizia, la libertà e la sicurezza, Franco Frattini, una lettera, a seguito della missione svolta dalla delegazione a Bruxelles lo scorso 10 gennaio. Nella lettera si ribadisce l'importanza del ruolo politico dell'INCE, ipotizzando anche alcune linee di sviluppo futuro; eventuali finanziamenti da parte dell'Unione europea dovrebbero tuttavia essere decisi dal Commissario per l'allargamento, Olli Rehn, con un intervento da parte del Governo italiano. Auspica pertanto che i componenti della Delegazione si attivino, affinché tale interessamento si concretizzi, eventualmente, come già in precedenza era stato deciso, con l'approvazione di una risoluzione da parte delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato.

Ricorda inoltre che dal 23 al 25 aprile si svolgerà a Sofia la Sessione primaverile della Commissione parlamentare dell'Assemblea INCE. Tale Commissione si riunisce una volta l'anno nel Paese che esercita la Presidenza di turno e ciascuna delegazione invia due delegati: è tuttavia prevista anche la convocazione delle Commissioni Generali, che potrebbe quindi comportare una partecipazione più ampia della delegazione. Per quanto riguarda la Commissione politica, della quale è presidente, sarebbe sua intenzione convocarla per mettere a conoscenza i parlamentari dei progressi che si sono avviati nell'ambito della *task force* governativa incaricata di definire un nuovo ruolo politico dell'Organizzazione alla luce dell'allargamento dell'Unione europea a gran parte dei Paesi membri dell'INCE. Ricorda inoltre che è prevista una riunione della Commissione generale per l'economia a Minsk dal 5 al 7 giugno 2007: invita pertanto i componenti della delegazione, membri di tale commissione, a comunicare

la loro eventuale disponibilità a partecipare. Propone infine di organizzare un convegno martedì 15 maggio per sottoporre nuovamente all'attenzione del Governo la necessità di un rifinanziamento del *Trust Fund* dell'INCE e della Legge n. 143 del 2003, nella misura e con le finalità ritenute più idonee a segnare un permanente interesse dell'Italia verso questa Organizzazione internazionale.

Il senatore Raffaele TECCE (Rif. Com.), concorda sull'opportunità di sensibilizzare nuovamente i componenti delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato affinché sia approvata una risoluzione che impegni il Governo ad un rifinanziamento anche minimo del *Trust Fund* dell'INCE e della Legge 143/2003. Concorda inoltre sull'opportunità di organizzare un convegno nel mese di maggio che potrebbe contribuire a tale sensibilizzazione. Quanto alla convocazione della Commissione politica riterrebbe invece più efficace promuovere una riunione a Roma, subito dopo l'estate, quando potrebbero essere *in itinere* nuovi finanziamenti e potrebbe essere in uno stadio più avanzato l'elaborazione del documento da parte della *task force* governativa sulla definizione di un nuovo ruolo politico dell'INCE. Ritiene infatti opportuno che quanto deciso nell'ambito della dimensione governativa possa essere discusso anche in una sede parlamentare quale la Commissione politica dell'Assemblea INCE, prima della Sessione Annuale prevista a novembre 2007.

Il deputato Raffaello DE BRASI (Ulivo), concorda sull'opportunità di prevedere diverse tappe nel percorso che dovrà portare a definire un nuovo ruolo dell'INCE. Ritiene quindi, anche nel suo ruolo di componente della Commissione politica dell'INCE, che a Sofia potrebbe essere convocata la riunione della Commissione stessa per annunciare l'intenzione di promuovere a Roma, nel mese di ottobre, un incontro preliminare alla Sessione Annuale, volto a valutare i progressi compiuti dalla *task force* governativa sul nuovo ruolo dell'Organizzazione.

Maurizio GASPARRI (AN), *presidente*, nel raccogliere positivamente le osservazioni svolte dai colleghi, ritiene in conclusione di convocare a Sofia la Commissione politica per informare i componenti dei progressi che si stanno compiendo nell'ambito della Dimensione Governativa e per preannunciare l'intendimento di promuovere a Roma una riunione della Commissione stessa nel mese di ottobre, per valutare tali progressi in uno stadio conclusivo di elaborazione, prima della Sessione Annuale di novembre. Comunica inoltre che si attiverà per organizzare nei dettagli il convegno di maggio.

La seduta termina alle ore 14.

